



RASSEGNA STAMPA 8 gennaio 2019

**LA GAZZETTA
DEL MEZZOGIORNO**

il MATTINO
di Foggia e provincia

Il Sole
24 ORE

LA GAZZETTA DI CAPITANATA
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887 www.lagazzettadelmezzogiorno.it

1Attacco

LE ALTRE MISURE

Premio del 140% sui software

Il superammortamento resta sui beni prenotati entro il 2018 con acconto

Fine del superammortamento, proroga della maggiorazione di costo del 140% sui beni immateriali strumentali, coabitazione con lo "strascico" delle regole 2018 e applicazione del meccanismo di "recapture" per beni ceduti/delocalizzati all'estero. Nuove e vecchie regole si rincorrono a completare il "puzzle" del bonus per il 2019. Da registrare, in primoluogo, l'abbandono integrale del superammortamento. In virtù di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, della legge 205/2017, l'agevolazione potrà ancora essere fruita (con le regole 2018) sui beni acquisiti entro il 30 giugno 2019 e che sono stati oggetto, entro il 31 dicembre scorso, di accettazione dell'ordine accompagnata da un acconto pari almeno al 20% del costo complessivo.

Questa "proroga" fa il paio con quella dell'iperammortamento, che consente, alle stesse condizioni, di fruire ancora delle regole del 2018 (maggiorazione unica del 150% senza tetto all'investimento complessivo) per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019. Inoltre, fruiranno

Recapture
Recupero in unica soluzione di quanto dedotto nel caso di cessione o passaggio dei beni all'estero

delle regole 2018 (pur iniziando l'iperammortamento nel 2019) coloro che hanno effettuato l'investimento nei precedenti periodi d'imposta ma perfezionano l'interconnessione (e la relativa documentazione) nel 2019.

Per quanto riguarda il "superammortamento dei beni immateriali strumentali", vale a dire la maggiorazione del 140% sui beni della Tabella "B" allegata alla legge 232/2016 spettante a chi fruisce dell'iperammortamento, la manovra 2019 prevede una proroga, alle medesime condizioni, per tutto il periodo di riapertura dell'iperammortamento (2019 con possibilità di estensione sino al 2020).

Tra le norme confermate, almeno stando alla relazione accompagnatoria, c'è il meccanismo di restituzione del beneficio introdotto dall'articolo 7 del Dl 87/2017, con effetto per i beni iperammortizzabili acquisiti dal 14 luglio 2018. La disposizione - non applicabile al superammortamento - stabilisce che il beneficio dell'iperammortamento fruito è recuperato in un'unica soluzione, tramite variazione in aumento del reddito imponibile per il totale delle maggiorazioni di quote d'ammortamento in precedenza dedotte, quando, nel corso del periodo di fruizione, i beni vengono cedu-

ti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive all'estero, anche se appartenenti alla medesima impresa. Tale meccanismo di recupero viene disapplicato (totalmente o parzialmente) in caso di investimento sostitutivo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 35 e 36 della legge 205/2017, vale a dire in presenza delle condizioni che consentono all'impresa di proseguire nella deduzione del precedente meccanismo di iperammortamento pur in presenza di cessione del bene. Affinché ciò accada, nello stesso periodo d'imposta del disinvestimento, l'impresa deve:

- sostituire il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge di bilancio 2017;
- attestare l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole proprie dell'iperammortamento.

Se il bene sostitutivo ha un costo inferiore a quello dismesso, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

—G.Gav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AIUTI PER GLI INVESTITORI

Alle startup incentivi maggiorati solo dopo il via libera di Bruxelles

L'agevolazione fiscale salirà dal 30 al 40% (50% per chi rileva l'intero capitale)

ROMA

Non si preannunciano brevi i tempi per far scattare la maggiorazione degli incentivi fiscali agli investimenti in startup innovative. La legge di bilancio innalza dal 30 al 40% le aliquote delle detrazioni e deduzioni per persone fisiche o società che investono nelle startup. L'incentivo sale al 50% se viene acquisito l'intero capitale sociale della startup, per il 2019, a condizione che l'investimento sia mantenuto per tre anni.

Ma la manovra specifica anche che la misura sarà efficace solo previa au-

torizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste in materia di aiuti di Stato. E i precedenti non lasciano presagire un via libera sprint. Gli incentivi furono varati dal governo Monti con il "decreto sviluppo bis" entrato in vigore nel dicembre 2012. L'autorizzazione della Commissione Ue arrivò un anno dopo, nel dicembre 2013. Di certo si trattava di notificare un regime di aiuto completamente nuovo e questa volta, trattandosi solo di un innalzamento delle percentuali di vantaggio fiscale, i tempi potrebbero essere ridotti. Nel dettaglio, per le startup la detrazione Irpef scatta per investimenti massimi agevolabili pari a 1 milione per ciascun periodo di imposta e l'investimento va mantenuto per almeno 3 anni. Se l'investitore è una società, la deduzione Ires si ap-

plica per investimento massimi agevolabile pari a 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta, con il medesimo vincolo temporale.

In vista del passaggio comunitario c'è però anche un altro precedente. Anche questo poco incoraggiante. Il cosiddetto decreto legge "investment compact" del gennaio 2015 estese gli incentivi fiscali inizialmente riservati alle startup anche alla nuova categoria delle «Pmi innovative».

Solo lo scorso 18 dicembre, quindi dopo quasi quattro anni, il ministero dello Sviluppo economico ha comunicato l'autorizzazione della Commissione europea. Eppure la strada non è conclusa. Per la definitiva attuazione dell'incentivo serve ora l'emanazione di un decreto del ministero dell'Economia, di concerto con lo Sviluppo.

Si vedrà se questa volta i tecnici del governo riusciranno a strappare a Bruxelles tempi sensibilmente più corti. Il microcosmo delle startup intanto, pur crescendo, sembra destinato a un assestamento. Secondo stime elaborate proprio dall'esecutivo, il tasso di incremento del numero di startup innovative inizierà gradualmente a calare, perché nel frattempo aumenteranno quelle che raggiungono il limite di cinque anni dalla data di costituzione, termine massimo per la partecipazione al regime speciale. Si prevede che le startup innovative saranno 10 mila nel 2019, 11.800 nel 2020, 12 mila nel 2021, 13.900 nel 2022, 14.400 nel 2023, 14.800 nel 2024, per poi assestarsi intorno a 15 mila a partire dal 2025.

—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le aziende premi Inail ridotti del 30%

Cuneo ridotto. Il taglio grazie alla revisione delle tariffe. Per recuperare risorse diminuiscono i finanziamenti per formazione e sicurezza

Il calendario. Nel 2019 slitta al 31 marzo il termine per comunicare i tassi specifici aziendali e al 16 maggio quello per il pagamento del premio

Pagina a cura di
Silvia Perna
Mauro Pizzini

La legge 145/2018 (Bilancio 2019), grazie alla revisione delle tariffe Inail che era attesa da quasi vent'anni, consentirà alle imprese un taglio dei costi dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che rispetto al sistema precedente sfiorerà il 30 per cento.

Nel triennio 2019-2021 la revisione peserà sui bilanci dell'Inail con minori entrate per 410 milioni per il 2019, 525 milioni per il 2020 e a 600 milioni per il 2021, tagli che si aggiungono a quelli già previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 38/2000 e dalla legge 147/2013 (Stabilità 2014). Per tenere i costi sotto controllo, il comma 112 della nuova legge di bilancio affida all'Inail il costante monitoraggio dei conti. Su questo fronte, nel caso in cui l'Istituto accerti un significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, dovrà proporre tempestivamente al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministro dell'Economia e delle Finanze l'adozione di misure correttive.

Per concorre alla copertura degli oneri relativi alla riduzione dei premi il comma 112 prevede anche una serie di tagli. In particolare, viene stabilita una riduzione di 110 milioni per il 2019, 100 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021 delle risorse destinate dall'Inail al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in

materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa riduzione deve risultare (in base al comma 112, lettera a, della legge 145) in una evidenza contabile nel bilancio dell'Istituto assicurativo.

Ma non basta: è prevista, infatti, anche una riduzione delle risorse già destinate a finanziare i progetti d'investimento e formazione e allo sconto relativo all'attività di prevenzione aziendale pari a 50 milioni per il 2020 e a 50 milioni per il 2021, con un'ulteriore possibile riduzione per il 2021 fino a un importo complessivo massimo di 50 milioni per entrambi i progetti qualora, previa verifica dell'Inail unitamente al Mef, non si riscontrassero delle eccedenze per quella annualità rispetto al livello delle entrate per premi e contributi, ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica. Si aggiungono, infine, gli effetti fiscali positivi in termini di maggiori entrate Ires (derivanti dalla riduzione degli oneri contributivi).

Per consentire l'attuazione della revisione tariffaria, per il solo 2019 alcuni termini temporali vengono spostati in avanti. Il riferimento è a quello del 31 dicembre inerente la comunicazione dei tassi specifici aziendali al 31 marzo dello stesso anno e a quello del 16 febbraio relativo al pagamento del premio, differito in questo caso al 16 maggio. In caso di pagamento del premio in quattro rate, in base all'articolo 44 del Dpr 1124/1965, come integrato dal Dpr articolo 55, comma 5, della legge 144/1999, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.



Il controllo. L'Istituto dovrà monitorare l'andamento delle entrate per proporre misure correttive nel caso si manifestasse il rischio di compromettere l'equilibrio finanziario

410 milioni

Minori entrate nel 2019
Il taglio dei premi inciderà poi per 525 milioni nel 2020 e per 600 milioni nel 2021

16 maggio

Nuovo termine di pagamento
Soltanto per l'anno 2019 il versamento del premio Inail slitta rispetto alla data del 16 febbraio

10 mila euro

Valore assegno «una tantum»
In caso di morte dell'infortunato, aumenta rispetto ai 516,46 euro previsti dal Dpr 1124/65

110 per mille

Lavorazioni pericolose
Scende il tasso massimo applicabile rispetto all'attuale 130 per mille

RESPONSABILITÀ CIVILE

Più vincoli per i risarcimenti

Da valutare la condotta del datore e l'adozione di misure di sicurezza

Alla revisione tariffaria, dal 2019 si accompagnano modifiche sia alla disciplina sulla tutela assicurativa Inail, sia al livello dei premi, in quest'ultimo caso con riferimento ad alcuni settori.

Il comma 112 della legge 145/2018 in tema di responsabilità civile precisa che occorre tener conto di tutte le prestazioni derivanti dalla tutela, comprese le indennità relative al danno biologico, ai fini di:

- determinare l'importo (del danno) che eventualmente ecceda il valore globale, nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro al risarcimento di tale quota ulteriore;
- determinare l'importo che l'im-

presa assicurativa - nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti - deve accantonare prima di procedere alla liquidazione del danno.

Si tratta di modifiche apportate in parallelo agli articoli 10 e 11 del Testo unico 1124/1965 e all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 209/2005.

In particolare nell'articolo 11 del Testo unico viene inserito il principio secondo cui, nella determinazione dell'importo dovuto dal datore (e che l'Inail deve anticipare) nei casi in cui, in base alla normativa, quest'ultimo sia responsabile civilmente al risarcimento di una quota ulteriore rispetto alle prestazioni Inail, il giudice può procedere a una riduzione del dovuto tenendo conto della condotta precedente e successiva all'evento lesivo e dell'eventuale adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. In secondo

luogo, la norma prevede che si possa tenere conto anche del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

Con riferimento all'infortunio mortale, la norma concerne i requisiti per la rendita Inail in favore degli ascendenti (o dei genitori adottanti) viventi e a carico del defunto e in favore dei fratelli e sorelle conviventi e a carico del medesimo. La vecchia norma prevede, solo con riferimento agli ascendenti, che la vivenza a carico sia provata qualora risulti che essi si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e sempre che al loro mantenimento concorresse in modo efficiente il defunto. La legge 145 sopprime tale norma, ponendo un requisito reddituale come prova della vivenza a carico del defunto sia per gli ascendenti, sia per i fratelli e sorelle. Si ricorda che ai soggetti in esame è riconosciuta la rendita solo in mancanza di coniuge e figli su-

Il premio silicosi per operai esposti a inalazione di silice libera o amianto viene eliminato

perstiti aventi diritto.

Modificata anche l'entità dell'assegno (funerario) una tantum attribuito - in aggiunta alla rendita Inail - al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi i requisiti per la rendita Inail. La legge 145 porta l'assegno da 216,46 a 10 mila euro e sopprime la condizione della sussistenza dei requisiti per la rendita Inail ai fini del riconoscimento dell'assegno una tantum ai figli, agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle.

Viene soppresso il premio supplementare silicosi dovuto da alcuni datori in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti a inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni.

I premi Inail vengono esclusi dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile e, da ultimo, viene ridotto dal 130 al 110 per mille il tasso massimo applicabile al valore di base del premio Inail per le lavorazioni più pericolose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESPONSABILITÀ CIVILE

Più vincoli per i risarcimenti

Da valutare la condotta del datore e l'adozione di misure di sicurezza

Alla revisione tariffaria, dal 2019 si accompagnano modifiche sia alla disciplina sulla tutela assicurativa Inail, sia al livello dei premi, in quest'ultimo caso con riferimento ad alcuni settori.

Il comma 1126 della legge 145/2018 in tema di responsabilità civile precisa che occorre tener conto di tutte le prestazioni derivanti dalla tutela, comprese le indennità relative al danno biologico, ai fini di:

- determinare l'importo (del danno) che eventualmente ecceda il valore globale, nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro al risarcimento di tale quota ulteriore;
- determinare l'importo che l'im-

presa assicurativa - nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti - deve accantonare prima di procedere alla liquidazione del danno.

Si tratta di modifiche apportate in parallelo agli articoli 10 e 11 del Testo unico 1124/1965 e all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 209/2005.

In particolare nell'articolo 11 del Testo unico viene inserito il principio secondo cui, nella determinazione dell'importo dovuto dal datore (e che l'Inail deve anticipare) nei casi in cui, in base alla normativa, quest'ultimo sia responsabile civilmente al risarcimento di una quota ulteriore rispetto alla prestazioni Inail, il giudice può procedere a una riduzione del dovuto tenendo conto della condotta precedente e successiva all'evento lesivo e dell'eventuale adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. In secondo

luogo, la norma prevede che si possa tenere conto anche del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

Con riferimento all'infortunio mortale, la norma concerne i requisiti per la rendita Inail in favore degli ascendenti (o dei genitori adottanti) viventi e a carico del defunto e in favore dei fratelli e sorelle conviventi e a carico del medesimo. La vecchia norma prevede, solo con riferimento agli ascendenti, che la vivenza a carico sia provata qualora risulti che essi si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e sempre che al loro mantenimento concorresse in modo efficiente il defunto. La legge 145 sopprime tale norma, ponendo un requisito reddituale come prova della vivenza a carico del defunto sia per gli ascendenti, sia per i fratelli e sorelle. Si ricorda che ai soggetti in esame è riconosciuta la rendita solo in mancanza di coniuge e figli su-

perstiti aventi diritto.

Modificata anche l'entità dell'assegno (funerario) una tantum attribuito - in aggiunta alla rendita Inail - al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi i requisiti per la rendita Inail. La legge 145 porta l'assegno da 516,46 a 10 mila euro e sopprime la condizione della sussistenza dei requisiti per la rendita Inail ai fini del riconoscimento dell'assegno una tantum ai figli, agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle.

Viene soppresso il premio supplementare silicosi dovuto da alcuni datori in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti a inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni.

I premi Inail vengono esclusi dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile e, da ultimo, viene ridotto dal 130 al 110 per mille il tasso massimo applicabile al valore di base del premio Inail per le lavorazioni più pericolose.

Il premio silicosi per operai esposti a inalazione di silice libera o amianto viene eliminato

Lavoro irregolare, sanzioni aumentate fino al 40 per cento

Controlli. L'incremento del 20% per violazioni connesse al lavoro sommerso e del 10% per quelle su salute e sicurezza viene raddoppiato se già contestate nel triennio precedente

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

Per contrastare il lavoro sommerso e irregolare e per favorire la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la legge 145/2018 il legislatore individua due strade: vengono aumentati i dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro di mille unità in tre anni, anche se in parte non saranno ispettori; vengono inasprite, con effetto immediato, le sanzioni più direttamente collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le violazioni interessate all'aumento delle sanzioni penali e amministrative sono riportate nell'articolo 1 della legge di bilancio, al comma 445, fatta salva la riserva concessa al ministro del Lavoro di individuare altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione.

L'incremento si articola in tre casi:

- 20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare;
- 10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo unico);
- le maggiorazioni dei due punti precedenti sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l'accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Le sanzioni oggetto dell'aumento del 20% si riferiscono, ancora una volta dopo tre precedenti modifiche, all'articolo 3 del decreto legge 12/2002, che punisce il la-

voro sommerso con una "massima sanzione", nelle varie ipotesi, a seconda, cioè, che l'occupazione in nero sia fino a 30 giorni, da 31 a 60 giorni, superiore a 60 giorni. Nel primo caso la sanzione-base (cui verrà applicato l'aumento) varia da 1.500 a 9mila euro; nel secondo da 3mila a 18mila euro; nel terzo caso da 6mila a 36mila euro. Nell'ipotesi poi che l'assunzione irregolare riguardi minori non in età lavorativa, è già previsto che le sanzioni siano aumentate del 20% sui rispettivi importi.

Rientrano altresì tra le ipotesi sanzionatorie, oggetto di inasprimento, l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di mano d'opera che è punito, dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003 e successive modificazioni, con la sanzione amministrativa di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. La sanzione, comunque, non può essere inferiore a 5mila euro e non superiore a 50mila euro. Analoga sanzione è posta a carico dell'utilizzatore.

Anche le irregolarità sul distacco rientrano nei rigori della nuova legge. Infatti il riferimento è all'articolo 10 del Dlgs 136/2016 il quale, nel prevedere gli obblighi di comunicazione al ministero del Lavoro da parte di imprese che distaccano lavoratori in Italia, alla nomina di un referente, e alla conservazione della documentazione relativa al distacco, stabilisce la sanzione amministrativa a 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, nonché da 500 a 3mila eu-

ro per ogni addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti.

La sanzione è da 2mila a 6mila euro per l'irregolare od omessa designazione del referente.

Una ultima ipotesi riguarda le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, di durata massima dell'orario di lavoro e della fruizione delle ferie annuali (Dlgs 66/2003). Le sanzioni vanno da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori interessati.

Tutto questo quadro sanzionatorio dal 1° gennaio è incrementato del 20 per cento.

Dalla stessa data, invece, l'incremento del 10% riguarda tutte le violazioni alle disposizioni del testo unico in materia di salute e sicurezza (Dlgs 81/2008), sanzionate sia in via amministrativa che penale, nonché le sanzioni amministrative connesse con la sospensione dell'attività imprenditoriale (articolo 14 del testo unico), in caso di occupazione di lavoratori irregolari.

In merito alle violazioni in materia di salute e sicurezza appare doveroso osservare che per tali sanzioni, l'aumento del 10% invece del 20% non costituisce una linea di favore. Infatti le sanzioni contenute nel Dlgs 81/2008 (testo unico) già sono state oggetto di aumento dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6%, a cui si è aggiunto un ulteriore 1,9% da luglio 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com
Un approfondimento sull'applicazione delle sanzioni

Inasprite anche le misure contro il mancato rispetto dell'orario e delle regole sul distacco

INCENTIVI

Sgravio contributivo per assumere giovani laureati con la lode

La norma prevede però vincoli di fruizione tipici del credito di imposta

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

Con la legge 145/2018 viene introdotta una forma di assunzione agevolata per i cittadini che hanno conseguito, o lo faranno, una laurea magistrale nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute (comprese quelle telematiche); nonché a coloro che hanno ottenuto un dottorato di ricerca sempre nello stesso periodo e prima del compimento del trentatreesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

I datori di lavoro, che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti con i requisiti descritti, possono beneficiare di una riduzione dei contributi a loro carico dovuti all'Inps (premio Inail escluso). L'agevolazione, che ai fini delle regole europee rientra nel "de minimis", è applicabile per un anno dall'inizio del rapporto e non può eccedere gli 8 mila euro. Le assunzioni devono essere effettuate nel corso del 2019. Sono agevolate anche le trasformazioni di contratti a termine e il part time anche se, in quest'ultimo caso, la facilitazione è soggetta a una riduzione proporzionale in base all'orario svolto. L'esonero è cumulabile con gli altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. Per espressa previsione normativa sono esclusi i lavoratori domestici.

Non potranno accedere all'incentivo i datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nell'unità in cui si intende assumere il giovane. Qualora il lavoratore assunto con l'agevolazione venga licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'esonero viene revocato e i contributi non versati devono essere pagati; lo stesso vale nell'ipotesi in cui venga licenziato un dipendente nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quello assunto con le facilitazioni.

Se il lavoratore "agevolato" viene

riassunto da un altro datore di lavoro (nel 2019), l'azienda subentrante può ottenere l'esonero per i mesi mancanti.

E ora veniamo a un aspetto che suscita perplessità. La norma subordina il riconoscimento dell'incentivo contributivo al rispetto delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 23 ottobre 2013. Inoltre si prevede che si debbano applicare le disposizioni contenute nell'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del Dl 83/2012. Il primo provvedimento venne emanato per disciplinare un contributo concesso sotto forma di credito di imposta. Trattandosi di un provvedimento di carattere fiscale, occorrerà analizzare quali parti di esso potranno essere mutate.

Il collegamento ad alcuni commi dell'articolo 24 del Dl 83/2012 è ancor più particolare. Quest'ultimo regolamento il riconoscimento di un contributo - anch'esso erogato sotto forma di credito di imposta - per le nuove assunzioni di soggetti con profili altamente qualificati.

Nella relazione parlamentare di accompagnamento alla manovra si legge che dalla norma richiamata andrebbero mutate, in particolare, le parti che prevedono la decadenza dal beneficio. Quindi si dovrebbe perdere il diritto all'esonero: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per tre anni, ovvero due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l'azienda delocalizza in un Paese extra Ue; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

Tuttavia alcuni commi dell'articolo 24 appaiono di difficile applicazione. Per esempio, il comma 2 afferma che il credito di imposta (rectius esonero contributivo) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, dettando delle regole esclusivamente attinenti a un credito d'imposta e non a una riduzione di contributi. Anche il richiamo ai commi da 7 a 10 è bizzarro visto che ai fini del controllo per la lecita fruizione dell'aiuto, si chiamano in causa i revisori contabili; soggetti che in passato non sono mai stati coinvolti in caso di assunzioni agevolate che prevedono una riduzione contributiva. Probabilmente occorrerà intervenire in sede amministrativa, facendo chiarezza al fine di evitare che la misura resti lettera morta per le difficoltà applicative.

Esonero revocato e contributi non versati da sanare in caso di recesso per giustificato motivo oggettivo

Bando da 5 milioni per la cooperazione

SOSTENIBILITÀ

Chiamata in scadenza
il prossimo 14 gennaio
dedicata a soggetti profit

Susanna Leonelli
Marco Palmini

L'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (Aics) ha pubblicato, con scadenza il 14 gennaio, il bando destinato ai soggetti profit per la selezione d'iniziativa imprenditoriali innovative con caratteristiche d'inclusività e sostenibilità socio-ambientale, da realizzarsi nei paesi partner di cooperazione. La durata delle iniziative è tra i 12 e i 36 mesi. L'obiettivo è stimolare gli investimenti del settore privato. I progetti devono prevedere un contributo in termini d'impatto sugli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (Sgds), promuovendo iniziative che salvaguardino i diritti dei lavoratori, le norme ambientali, sanitarie e i diritti umani.

Non si tratta d'iniziative di responsabilità sociale ma di progetti imprenditoriali, per i quali è previsto un contributo fino a 200mila euro. Il bando è suddiviso in tre lotti. Il valore complessivo del bando è di 5 milioni. Il contributo può coprire fino al 50% del costo del progetto per i lotti 1 e 3, e il 100% del costo per il lotto 2, il cui valore massimo di progetto è però pari a 50mila euro. Tra i requisiti, c'è l'adesione al Global compact e - per i lotti 1 e 3 - un fatturato medio per gli ultimi tre anni di 100mila euro e di 50mila euro per attività simili a quelle proposte. La valutazione premia, oltre alla qualità, realizzazione in paesi e settori prioritari della Cooperazione, coerenza con gli Sgds e sostenibilità.

Attività economiche, meno limiti al rumore

Nel contenzioso i giudici dovranno usare i parametri dei decreti attuativi della legge 447/95 in base al tipo di sorgente sonora

Sul chiasso in appartamento vale ancora la discrezionalità dei giudici, che spesso usano il criterio dei 3 decibel sopra il rumore di fondo

Saverio Fossati
Paolo Ribotti

La legge di Bilancio 2019 ribalta le consuetudini sulla «tollerabilità» del rumore: il riferimento non sarà più solo l'articolo 844 del Codice civile ma la legge 447/95. Quindi, per esempio (in base al Dpcm attuativo del 14 novembre 1997), le sorgenti di rumore da attività produttive o commerciali nelle zone prevalentemente residenziali non potranno superare i 55 Leq in dB(A) dalle 6 alle 22 e i 45 dalle 22 alle 6 del mattino. Il Leq quantifica le emissioni dalla sorgente e non il «rumore ambientale» percepito, misurato invece dai decibel (che restano il criterio, per esempio, per il rumore del vicinato). «Il limite in Leq del Dpcm, comunque», spiega Giorgio Campolongo, presidente di Missione Rumore, risulterà, all'atto pratico, molto meno severo, per esempio per il vocale dei locali pubblici e per la musica».

Nella legge di Bilancio (articolo 1, comma 746, c'è un'importante novità che dovrebbe limitare la discrezionalità dei giudici: è stato aggiunto un comma all'articolo 6 ter del DL 208/2008, che ora suona così: «Nell'accertare la normale tollerabilità delle emissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative modifiche».

ziale: l'articolo 844 del Codice civile stabilisce che i rumori (e le emissioni in genere) sono consentiti «se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi». Questo principio ha sempre lasciato molto spazio alla discrezionalità del giudice (anche se spesso usava il limite dei «tre decibel sopra il rumore di fondo») nello stabilire se quel rumore (o immissione di fumo o esalazione) superasse o meno il limite della «normale tollerabilità».

Tale indeterminatazza di criteri ha però provocato una cascata di pronunce dei giudici di merito e di legittimità. Una delle più recenti, l'ordinanza 23754/2018 della Corte di cassazione, aveva chiarito che la normativa che fissa, per esigenze di carattere pubblico, i livelli di accettabilità delle emissioni (cioè appunto la legge 447/95), persegue interessi pubblici e opera solo nei rapporti tra privati e la pubblica amministrazione, per assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Ora le cose cambiano per le sorgenti di rumore derivanti da attività produttive, commerciali o professionali ma nei rapporti fra privati. La materia continuerà a essere disciplinata dall'articolo 844 del Codice civile e potranno essere vietate dal giudice (anche in base al criterio dei tre decibel) pure le emissioni che non superino i limiti fissati dai Dpcm attuativi della legge 447/95. I giudici, quindi, nel pronunciarsi circa la tollerabilità, dovranno distinguere tra le attività regolate dalla legge 447/95 e dai dettagliati parametri dei decreti attuativi e le altre (come i rumori in appartamento).



La differenza
Mentre il Leq Db(A) si usava per misurare l'intensità delle emissioni a partire dalla sorgente sonora, i decibel misurano il rumore diffuso nell'ambiente

3
Decibel sopra il rumore di fondo
La soglia usata sinora per definire la «tollerabilità»

447/95
La legge
La norma usata dalla «Pa» (Arpa) per i limiti di emissioni di attività produttive e commerciali

45
Il nuovo tetto in Leq
La soglia in Leq in Db(A) delle emissioni notturne nelle aree a prevalenza residenziale

60
Nelle aree industriali
La soglia notturna in Leq Db(A) nelle aree a prevalenza industriale

GIUSTIZIA

Riforma intercettazioni, nuovo stop

Concorso per 600 toghe ordinarie, innesti significativi in Tar e Cds

Alessandro Galimberti

Dalla proroga dell'entrata in vigore del nuovo regime delle intercettazioni a quella per l'utilizzo dei colloqui con i detenuti per terrorismo, fino all'ulteriore estensione dell'iscrizione agevolata all'albo dei cassazionisti. E ancora assunzioni di magistrati, giustizia sportiva (Tar e campionati di calcio), esecuzione penale e tanto altro.

La legge di Bilancio, tradizionale contenitore omnibus di fine anno, dedica qua e là una ventina di disposizioni anche in materia di giustizia sostanziale, procedurale e ovviamente pure alla logistica.

Se era atteso, più volte annunciato, lo slittamento della riforma Or-

lando delle intercettazioni (da marzo al 1° agosto, ma rischia di essere solo un ulteriore passaggio provvisorio) nella legge di finanza pubblica è scivolata anche la proroga anti-terrorismo sui colloqui carcerari «eccezionali» a fini di prevenzione, attività consentite ai servizi di informazione. Proseguendo nel maximeendamento finale del Senato (n° 1139) spunta un anno in più per gli avvocati per diventare «sul campo» patrocinanti nelle giurisdizioni superiori - «cassazionisti» - ancora con il regime pre-riforma (datata 6 anni fa).

Piccoli ma significativi cambiamenti per la gestione dei palazzi di giustizia, dove da quest'anno personale del Comune (di solito proprietario dei muri) potrà essere destinato a servizi di manutenzione. Intanto vengono anche semplificate le notifiche postali degli atti giudiziari (commi 813 e 814) e vengono sbloccate le assunzioni del comparto giustizia per il triennio 2019-21: 3.000

nuovi dipendenti, una piccola parte da destinare al settore minorile.

Per quanto riguarda la fase esecutiva delle pene, via libera a 35 assunzioni di dirigenti penitenziari fino al 2021 e a sette nuovi posti di dirigenti degli istituti penali per i minorenni. Intanto l'esecuzione penale esterna (al carcere) potrà essere ancora diretta e controllata da dirigenti di istituto penitenziario.

In questo scenario di «efficientamento» del comparto viene rifeocato verso il basso il fondo per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria (destinato però a ripartire dal 2024).

Significativi innesti nella giustizia amministrativa: assunzioni a tempo indeterminato di 85 dipendenti e 6 dirigenti per l'Avvocatura dello Stato, e ampliamento della dotazione organica in modo da avere altri 10 posti di avvocati e procuratori. Autorizzate anche assunzioni di magistrati per il Consiglio di Stato e refe-

Il Tar del Lazio decide i ricorsi in via esclusiva sul diritto a disputare campionati sportivi

rendari per i Tar in deroga alle cessazioni ed entro il tetto di 4,9 milioni per il 2019 e fino a 7 milioni a partire dal 2024. Tanta generosità, forse, per gestire in via esclusiva i nuovi contenziosi sportivi: la legge di Bilancio sancisce infatti la giurisdizione esclusiva del Tar Lazio sulle «controversie, anche in corso, aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni». Al Tar Lazio di Roma dovranno rivolgersi quindi senza indugio tutte le società sportive professionistiche disciplinate dalla legge 91/1981.

Assunzioni in vista comunque anche per la magistratura ordinaria (600 nuove toghe a concorso nel triennio 2020-22), mentre il Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario si allarga un po': vengono ampliate le finalità dello stanziamento che si estendono agli interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e ai servizi penitenziari anche minorili. Un comma infine per le vittime di reati intenzionali, con il rinvio al catalogo dei reati per cui è previsto l'indennizzo dalla legge 122/2016.

Boccia: non disincentivare il lavoro, riaprire i cantieri

ROMA

Andare oltre il reddito di cittadinanza per mettere a punto una grande missione per il Paese, orientata ad aumentare crescita e occupazione. Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel corso de "L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24, ha auspicato un cambio di passo dopo «mesi in cui si parla di reddito di cittadinanza, pensioni e sicurezza e non si parla di una grande missione da dare al Paese, andando oltre la manovra economica, dandosi grandi obiettivi». Ad esempio è giudicato essenziale rimettere al centro la «questione industriale», andando oltre la mera gestione dei tavoli di crisi di cui si occupa il ministero dello Sviluppo e del Lavoro.

Parlando del reddito di cittadinanza, Boccia sottolinea che «ci sono alcune criticità da rimuovere. Bisogna da un lato evitare che diventi un elemento che aiuta il "sommerso", dall'altro che disincentivi il lavoro. Non si capisce un aspetto essenziale, cioè la possibilità di rinunciare se la proposta di lavoro ti arriva oltre 50-100 chilometri di distanza dalla residenza, in regioni come il Sud con una disoccupazione giovanile oltre il 30%. Ed è anche evidente che cinque mesi di beneficio per le imprese costituiscono un elemento marginale. A nostro avviso, al reddito di cittadinanza, che deve aiutare le fasce di povertà vere, va affiancato un grande piano di inclusione dei giovani al lavoro, che è un'altra cosa».

Boccia - ribadendo che l'obiettivo di Confindustria «non è fare guerra al governo, noi tifiamo per l'Italia» - ricorda le Assise del 2018 come snodo che ha posto al centro del paese la questione dell'occupazione, legata indissolubilmente a condizioni di crescita. Tra queste, il presidente di Confindustria cita l'apertura immediata dei cantieri che, secondo stime dei costruttori dell'Ance, avvierebbe investimenti per oltre 80 miliardi,



Vincenzo Boccia a Sky Tg 24. Il presidente di Confindustria ospite ieri de "L'intervista di Maria Latella" su Sky Tg24. Essenziale - ha detto - rimettere al centro «la questione industriale»

sbloccherebbe risorse per oltre 25 miliardi e attiverebbe 400 mila posti di lavoro. Poi c'è il caso della Tav Torino-Lione. «Credo che ci sia un conflitto di interesse più tra Di Maio e il ministro Toninelli che tra noi e Di Maio in merito alla valutazione di impatto». Boccia si chiede se nell'analisi alla fine si terrà conto dei 50 mila posti a regime che l'opera genererebbe, proprio «più lavoro lungo la direzione che indica Di Maio».

Una sterzata sui cantieri viene indicata da Boccia come uno degli «elementi compensativi» di fronte a una manovra cosiddetta «espansiva» che, «dato il rallentamento dell'economia globale potrebbe essere prociclica e quindi recessiva». Il timore è che «il 2020 sia l'anno della recessione, con il rischio delle clausole di salvaguardia dell'Iva». Anche l'intervento sulle banche viene giudicato da Boccia un elemento critico della manovra. «Cre-

do che tassarle sia un errore. Noi dobbiamo favorire la competitività delle banche italiane, che sono luoghi in cui si crea occupazione».

In risposta a una domanda sui recenti incontri dei due leader politici del governo con le imprese, Boccia ha parlato di «grande simpatia» dal punto di vista umano e di apprezzamento per la «volontà di avere un rapporto con le associazioni che sono il ponte di collegamento con la società civile». Ma, in riferimento alle 30 sigle convocate da Di Maio, ha osservato che «forse occorre una legge sulla rappresentanza che misuri chi rappresenta chi». Sul decreto sicurezza, infine, l'opinione del presidente di Confindustria è che «le leggi del Paese vanno rispettate, altra cosa è trovare un equilibrio tra le ragioni della sicurezza e l'inclusione che invece dobbiamo avere».

—R.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un errore tassare le banche, bisogna favorirne la competitività. Sono luoghi in cui si crea occupazione»

MANAGER PER L'INNOVAZIONE

Mise: voucher per il digitale rifinanziabile se necessario

Se il fabbisogno per i voucher Pmi inseriti nella manovra a beneficio delle consulenze sul digitale dovesse rivelarsi maggiore rispetto allo stanziamento previsto, il ministero dello Sviluppo economico «si adopererà per soddisfare le esigenze delle imprese richiedenti». È lo stesso ministero a preannunciarlo. «Si tratta di una misura sperimentale con una dotazione di 75 milioni di euro in tre anni, per la prima volta introdotta in legge di bilancio, per favorire la trasformazione digitale delle Pmi». La nota, in riferimento a un articolo pubblicato ieri dal Sole 24 Ore, «precisa che il "contributo

manager dell'innovazione" è una misura con obiettivi diversi dal "voucher digitalizzazione"». Il Sole 24 Ore ha ricordato che il voucher per la digitalizzazione lanciato nel 2013, a fronte di 91 mila imprese richiedenti, riscontrò notevoli problemi di copertura (in prima battuta prevedeva 100 milioni per contributi fino a 10 mila euro a impresa). Il voucher inserito ora in manovra - che, come per altro già sottolineato nell'articolo, presenta caratteristiche e obiettivi in parte modificati - può contare solo su 75 milioni in tre anni ma si pone target molto più ambizioso, fino a 40 mila euro per le micro e piccole imprese.

GLI ANTICIPI

Ape sociale confermata nel 2019

Resta «Rita» in attesa della vecchiaia

Sperimentazione prorogata: confermate le categorie di lavoratori agevolate

Antonello Orlando

Il decreto legge ospita anche la proroga della sperimentazione di uno strumento introdotto con l'ultima legge di Bilancio dell'esecutivo Renzi. Si tratta dell'Ape sociale, anticipo pensionistico a carico della fiscalità generale accessibile a quattro categorie di lavoratori in stato di bisogno.

Il Governo proroga così la sperimentazione di questo speciale accompagnamento alla pensione di altri dodici mesi (dunque fino al 31 dicembre di quest'anno), omologando la sua scadenza a quella dell'Ape volontario (già prorogata dalla legge di Bilancio 2018); i beneficiari dell'Ape sociale devono avere almeno 63 anni di età, avere cessato il proprio rapporto di lavoro dipendente e rientrare alternativamente in uno dei quattro status codificati dalla legge 232/2016 e dal Dpcm 88/2017: si tratta di disoccupati che abbiano esaurito la Naspi e trascorso un ulteriore trimestre di inoccupazione, inclusi anche i titolari di contratti a termine che abbiano lavorato almeno 18 mesi negli ultimi 3 an-

ni; le altre tre categorie consistono nei care-givers (parenti o affini entro il secondo grado che convivano da almeno 6 mesi con un disabile in condizione di gravità), in lavoratori disabili con invalidità civile pari o superiore al 74% o, ancora, nei lavoratori addetti per almeno sei anni negli ultimi sette (o sette negli ultimi dieci) a una o più delle quindici lavorazioni gravose censite dall'ultimo dal Dm Lavoro del 5 febbraio 2018.

Nulla viene specificato in riferimento alla documentazione da produrre, rimandando implicitamente alla prassi Inps che negli ultimi due anni ha provato a semplificare un iter documentale spesso complesso, come nel caso dei lavoratori usurati. L'anzianità contributiva richiesta è di 30 anni di contribuzione per le prime tre categorie e di 36 anni per i soli lavoratori addetti a mansioni gravose.

Viene riproposto il cosiddetto

SOSTEGNO SPECIALE

Riproposto l'anticipo pensionistico dedicato alle donne: sconto di un anno di contribuzione per le madri lavoratrici per ogni figlio

«Ape sociale donna» introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che consiste in uno sconto di un anno di contribuzione per le lavoratrici madri per ogni figlio, fino a un massimo di due anni di riduzione del requisito contributivo. Viene confermato il meccanismo di monitoraggio affidato a Inps, che prevedeva almeno due termini di presentazione delle domande (originariamente fissate per fine marzo e fine novembre nelle precedenti edizioni), con diritto di prelazione accordato al primo turno di richiesta annuale. L'Ape sociale, a differenza di quello volontario, non ha durata massima e accompagna fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, che rimane soggetta agli ordinari adeguamenti a speranza di vita (5 mesi fino al 2020).

Una grande assente in questa riforma rimane invece la previdenza complementare: la Rita rimane efficace come traghetto verso la pensione di vecchiaia e viene alimentata dai contributi accantonati dagli assicurati, anche se per molti dei suoi richiedenti, specie all'interno della categoria dirigenziale, questa viene opzionata quasi esclusivamente per il regime di fiscale di favore (aliquota sostitutiva dell'Irpef dal 15 al 9% a seconda della anzianità di iscrizione a forme di previdenza complementare).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cassa integrazione «riapre» in dieci casi

AMMORTIZZATORI

Dal Dl Genova alla manovra, introdotte varie deroghe ai paletti previsti nel 2015

Amnesso chi è in aree di crisi industriale complessa o in riorganizzazione

Enzo De Fusco

Un pezzo alla volta si sgretola la riforma degli ammortizzatori sociali varata solo tre anni fa con il decreto legislativo 148/2015. Con una serie di deroghe ad hoc, introdotte con diversi provvedimenti (dal decreto urgente sulla città di Genova al decreto fiscale, per arrivare alla legge di Bilancio 2019), sono stati infatti modificati i limiti di accesso alle varie misure di sostegno per le aziende in difficoltà. Il 2018 è stato un anno in cui il legislatore ha preso atto che i limiti di durata degli ammortizzatori, fissati in 12, 24 e 36 mesi, rispettivamente, per le crisi, le riorganizzazioni e i contratti di solidarietà non sono risultati sufficienti a sostenere le imprese, poiché la crisi economica ancora non è alle spalle.

Nel grafico a lato è ricostruito il complesso mosaico di norme che oggi, dopo una serie di deroghe alle regole fissate nel 2015, rappresenta la bussola per orientarsi e per provare a ottenere nuovi aiuti dallo Stato.

Editoria

Il primo settore in ordine di tempo a essere stato coinvolto da una modifica delle regole è quello dell'editoria, che ha conosciuto una doppia crisi, quella economica e quella di prodotto: l'articolo 1 del Dlgs 69/2017 ha stabilito che i limiti stabiliti dalla riforma per l'applicazione degli ammortizzatori non decor-

rono dal 24 settembre 2015, come per la generalità delle imprese, ma solo a partire dal 1° gennaio 2018.

Aree di crisi industriale

La legge di Bilancio 2019, approvata negli ultimi giorni dell'anno scorso (legge 145/2018, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 302 del 31 dicembre 2018, supplemento ordinario n. 62) ha riservato una particolare attenzione alle imprese e ai lavoratori che operano nelle aree di crisi industriale complessa (le zone interessate, regione per regione, sono reperibili sul sito del ministero dello Sviluppo economico).

In questi casi è concesso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Naspi.

Nelle stesse aree, godono di un trattamento di mobilità in deroga per 12 mesi anche i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Un ulteriore intervento è stato previsto per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, a condizione che i lavoratori, al 31 dicembre 2016, risultassero beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga: in questo caso è possibile concedere un trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi.

Ai lavoratori dell'Ilva, fino al 2019, allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi, è possibile concedere il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Aree strategiche nelle Regioni

Una ulteriore deroga è stata prevista per le imprese con rilevanza economica strategica a livello regionale con programmi di crisi o di riorganizzazione ancora non terminati: per il 2019 e nei limiti delle risorse disponibili, possono essere concessi ulteriori 12 mesi di Cigs per continuare la riorganizzazione complessa, ovvero ulteriori sei mesi in caso sia ancora presente una crisi complessa.

Indipendentemente dal requisito di azienda strategica, le aziende che hanno esaurito il contatore del contratto di solidarietà nell'unità produttiva, nel 2019 e nei limiti delle risorse disponibili, possono richiedere la proroga del contratto di solidarietà fino a 12 mesi, purché siano avviate azioni di politiche attive con le Regioni.

Aree colpite dal terremoto

Per le imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, situate nei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, purché compresi in un'area di crisi industriale complessa, solo per il 2019 è concesso un intervento di Cigs, esclusivamente con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi.

Cigs anche per cessazione

Infine, un trattamento di Cigs speciale è previsto, alternativamente, per le aziende che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessazione dell'attività; per le aziende con programmi di reindustrializzazione; per le aziende con programmi di politiche attive avviati con la Regione. In questi casi può essere concesso per gli anni 2019 e 2020, sino a un massimo di 12 mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.

Sgravi all'impresa per le assunzioni solo se comunica i posti vacanti

I vincoli. Per accedere al beneficio incremento dell'occupazione e durata 24 mesi - Allarme Regioni su risorse ed estensione dei poteri dei centri impiego

Giorgio Pogliotti
Claudio Tucci

Reddito e pensioni di cittadinanza interessano nel complesso una platea di 1,7 milioni di nuclei familiari, pari a 4,9 milioni di persone: la durata del beneficio è di 18 mesi (rinnovabili di ulteriori 18 mesi del sussidio, si è invece obbligati ad accettare una proposta di lavoro in tutta Italia, ma solo se ci si trova in famiglie senza minori e senza disabili (in precedenza l'obbligo era generalizzato); in tal caso il beneficiario continua ad avere il sussidio per tre mensilità dopo l'assunzione, a titolo di incentivo.

Le novità sono contenute nell'ultima bozza della relazione al Dl che sarà portato oggi all'esame della riunione del pre-consiglio dei ministri. Il datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato un beneficiario del reddito di cittadinanza ha uno sgravio contributivo da 5 mensilità (6 per donne e soggetti svantaggiati) a 18, per un valore mensile al massimo di 780 euro sotto forma di sgravi contributivi. Sono fissati tre "paletti". Il primo: il lavoratore non deve essere licenziato nei primi 24 mesi senza giusta causa o giustificato motivo. Il secondo: l'impresa deve comunicare al portale del programma (Siupl) le disponibilità dei posti vacanti. Se l'assunzione avviene grazie all'attività svolta da un'agenzia per il lavoro accreditata, l'incentivo verrà diviso a metà tra impresa e soggetto privato. Il terzo: il datore di lavoro, da queste assunzioni, deve avere un effettivo incremento di personale a tempo pieno e indeterminato (escluse le imprese che nel triennio precedente sono state sanzionate per violazioni previdenziali o sulle condizioni di lavoro anche se non in modo definitivo). Enti bilaterali e Fondi interprofessionali possono stipulare con i centri per l'impiego le agenzie per il lavoro un patto di formazione per garantire al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Se il be-

neficiario del sussidio trova un lavoro coerente con il profilo formativo, gli enti otterranno metà dell'incentivo. Se il beneficiario, entro i primi 12 mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, riesce ad avviare un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ha in un unico pagamento un incentivo pari a 6 mensilità (2 mensilità nelle versioni precedenti).

La bozza conferma che la quota del Rdc di integrazione al reddito legata alla composizione del nucleo familiare oscilla da 500 euro mensili (per un single) a 1.050 euro (nucleo con tre adulti e due minorenni), ai quali si aggiungono 280 euro mensili di contributo all'affitto se i beneficiari non sono proprietari di casa.

L'avvio è fissato al 1° aprile, ma diversi nodi vanno sciolti. In primis, il confronto con le regioni che hanno la titolarità concorrente sui servizi per il lavoro (la conferenza Stato-Regioni si riunirà il 17 e il 24 gennaio).

Le regioni sono in allarme. Per la gestione del reddito di cittadinanza sono previste nuove piattaforme di collegamento telematico tra i diversi soggetti coinvolti, ancora da implementare. Preoccupa la mancanza di un sistema informativo completo, in grado di connettere i molteplici attori coinvolti, e l'assenza delle relative banche dati, motivo per cui le regioni ritengono troppo ottimista la tempistica fissata al governo. Non si conosce in quali tempi si prevede il rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego. Anche la Lombardia, considerata un modello all'avanguardia sul fronte delle politiche attive, con un sistema che fa perno su pubblico e privati. «Il potenziamento dei centri per l'impiego dovrebbe essere propedeutico al decollo del reddito di cittadinanza - spiega l'assessore al Lavoro lombardo, Melania Rizzoli -. Ma la bozza di provvedimento fornisce indicazioni confuse. Alle strutture pubbliche, per esempio, vengono assegnati compiti che nulla hanno a che vedere con i servizi all'impiego e con le politiche attive. Inoltre, non ci sono indicazioni su come saranno investite le risorse per potenziare queste strutture, oltre alle assunzioni di personale».

Non vale per chi ha figli l'obbligo di spostarsi in tutta Italia accettando le proposte nella fase del rinnovo di 18 mesi



COSÌ IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI

ASSUNZIONE DIRETTA DAPARTE DELL'IMPRESA

All'impresa spetta uno sgravio contributivo pari alla differenza tra le 18 mensilità di Rdc e quelle già percepite dal beneficiario assunto a tempo indeterminato. Importo massimo mensile 780€

—Esempio

Marco assume Luca nella sua azienda. Luca è single e vive in affitto, quindi prende 780€ al mese di Rdc. Fino a quel momento Luca aveva già ricevuto 2 mensilità di Rdc.

Sgravio contributivo per l'azienda di Marco
(18-2) x 780€ = 12.480€

ASSUNZIONE TRAMITE AGENZIA PER IL LAVORO

All'impresa spetta uno sgravio contributivo pari alla metà della differenza tra le 18 mensilità di Rdc e quelle già godute dal beneficiario assunto a tempo indeterminato. L'altra metà va all'agenzia per il lavoro

—Esempio

Marco assume Chiara attraverso un'agenzia per il lavoro. Chiara aveva già ricevuto 2 mensilità di Rdc

Sgravio contributivo (18-2) x 780€ = 12.480€ di cui **6.240€** a Marco e **6.240€** alle stesse condizioni all'agenzia

ATTIVITÀ LAVORATIVA AUTONOMA O D'IMPRESA

Al beneficiario del Rdc che entro i primi 12 mesi di fruizione dell'assegno avvia un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale spetta, in un unico pagamento, un incentivo pari a 6 mensilità

—Esempio

Luca avvia, dopo 10 mesi di fruizione di Rdc, una propria attività lavorativa autonoma. Oltre alle prime 10 mensilità già ricevute (10 x 780€ = 7.800€) **Ulteriore unico bonifico** **6 x 780€ = 4.680€**

VERSO IL DECRETO

Pensioni, opzione donna aperta anche alle lavoratrici nate nel 1960

Di Maio: nuove minime a 50mila poveri. Durigon: da quota 100 tagli fino al 16%

Davide Colombo
Marco Rogari
ROMA

L'uscita anticipata per le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi, già ribattezzata "quota 95", si allarga e imbarca anche le nate nel 1960. Questa è una delle ultime novità che scaturiscono dal lavoro di limatura finale del decreto che oggi, a meno di sorprese dell'ultima ora, verrà esaminato dal pre-consiglio dei ministri per poi essere varato entro la fine della settimana. Finora la bozza del Dl si limitava a garantire l'opzione solo per le nate del 1959 (1958 se autonome).

Nel corso delle ultime riunioni tecniche sarebbe arrivato un sostanziale via libera all'ipotesi di includere nella proroga di "Opzione donna" anche le lavoratrici che hanno compiuto 58 anni entro la fine del 2018 grazie alle risorse non utilizzate l'ultimo anno

per finanziare questo canale di pensionamento. Vale ricordare che si tratta di un'anzianità penalizzata dal ricalcolo contributivo dell'intero montante, che determina quindi un abbattimento dell'assegno netto superiore al 20 per cento.

L'utilizzo dell'anno di nascita come requisito anagrafico serve per evitare di incorrere nel meccanismo dell'adeguamento alla speranza di vita, che resta in vigore per la vecchiaia. Il congelamento di questo stabilizzatore di spesa non vale più per gli anticipi, che salgono da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e un mese da quest'anno, in virtù della finestra trimestrale di decorrenza, e per i 41 anni per i "precoci". Per "quota 100", invece, l'adeguamento è confermato anche se, trattandosi di una misura sperimentale di durata triennale dovrebbe decadere al momento del prossimo adeguamento. Il contratto di governo prevede, come si ricorderà, il passaggio a "quota 41" dopo la sperimentazione, sempreché l'andamento della sperimentazione non riveli sorprese amare sul fronte della sostenibilità. Secondo il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon,

l'anticipo con "quota 100" determinerebbe un alleggerimento della pensione fino al 16%: «Abbiamo fatto uno studio con l'Inps - ha spiegato al microfono di Sky - su una busta paga media di pensione di 1.500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno».

Per il vicepremier Luigi Di Maio, è tornato a parlare di pensioni di cittadinanza per assicurare che l'incremento dell'assegno fino a 780 euro per i 65enni in possesso degli stessi requisiti del Reddito di cittadinanza riguarderà 500 mila soggetti. Una platea che vale considerare tenendo conto che attualmente sono oltre 2,8 milioni le pensioni in pagamento inferiori a 500 euro netti al mese. Per ottenere la pensione di cittadinanza la soglia di reddito familiare deve essere non superiore ai 7.650 euro, incrementata a 9.360 per chi vive in affitto. La pensione di cittadinanza ammonterà ad un massimo di 630 euro a cui aggiungere eventuali 150 euro al mese per l'affitto. Un'integrazione di 150 euro è prevista anche per il mutuo.



L'intervento di Poste italiane
La bozza di relazione del decreto stabilisce che il reddito di cittadinanza venga erogato attraverso una card gestita da Poste italiane

VERSO IL DECRETO

Pensioni, opzione donna aperta anche alle lavoratrici nate nel 1960

Di Maio: nuove minime a 500mila poveri. Durigon: da quota 100 tagli fino al 16%

Davide Colombo
Marco Rogari

ROMA

L'uscita anticipata per le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi, già ribattezzata "quota 95", si allarga e imbarca anche le nate nel 1960. Questa è una delle ultime novità che scaturiscono dal lavoro di limatura finale del decreto che oggi, a meno di sorprese dell'ultima ora, verrà esaminato dal pre-consiglio dei ministri per poi essere varato entro la fine della settimana. Finora la bozza del Dl si limitava a garantire l'opzione solo per le nate del 1959 (1958 se autonome).

Nel corso delle ultime riunioni tecniche sarebbe arrivato un sostanziale via libera all'ipotesi di includere nella proroga di "Opzione donna" anche le lavoratrici che hanno compiuto 58 anni entro la fine del 2018 grazie alle risorse non utilizzate l'ultimo anno

per finanziare questo canale di pensionamento. Vale ricordare che si tratta di un'anzianità penalizzata dal ricalcolo contributivo dell'intero montante, che determina quindi un abbattimento dell'assegno netto superiore al 20 per cento.

L'utilizzo dell'anno di nascita come requisito anagrafico serve per evitare di incorrere nel meccanismo dell'adeguamento alla speranza di vita, che resta in vigore per la vecchiaia. Il congelamento di questo stabilizzatore di spesa non vale più per gli anticipi, che salgono da 42 anni e 10 mesi a 43 anni e un mese da quest'anno, in virtù della finestra trimestrale di decorrenza, e per i 41 anni per i "precoci". Per "quota 100", invece, l'adeguamento è confermato anche se, trattandosi di una misura sperimentale di durata triennale dovrebbe decadere al momento del prossimo adeguamento. Il contratto di governo prevede, come si ricorderà, il passaggio a "quota 41" dopo la sperimentazione, sempreché l'andamento della sperimentazione non riveli sorprese amare sul fronte della sostenibilità. Secondo il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon,

l'anticipo con "quota 100" determinerebbe un alleggerimento della pensione fino al 16%: «Abbiamo fatto uno studio con l'Inps - ha spiegato ai microfoni di Sky - . Su una busta paga media di pensione di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno».

Ieri il vicepremier Luigi Di Maio, è tornato a parlare di pensioni di cittadinanza per assicurare che l'incremento dell'assegno fino a 780 euro per i 65enni in possesso degli stessi requisiti del Reddito di cittadinanza riguarderà 500mila soggetti. Un'apotea che vale considerare tenendo conto che attualmente sono oltre 2,8 milioni le pensioni in pagamento inferiori a 500 euro netti al mese. Per ottenere la pensione di cittadinanza la soglia di reddito familiare deve essere non superiore ai 7.650 euro, incrementata a 9.360 per chi vive in affitto. La pensione di cittadinanza ammonterà ad un massimo di 630 euro a cui aggiungere eventuali 150 euro al mese per l'affitto. Un'integrazione di 150 euro è prevista anche per il mutuo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7.650

EURO

Per ottenere la pensione di cittadinanza la soglia di reddito familiare deve essere non superiore ai 7.650 euro, incrementata a 9.360 per chi vive in affitto.

Edilizia dimezzata, male trasporti e Gdo

COMPETITIVITÀ

Terziario e autoveicoli popolano i tavoli del Mise insieme con le costruzioni

La fuga delle multinazionali arginata dalle iniziative di altri partner stranieri

Matteo Meneghelo

L'impresa familiare, in particolare quella legata a settori dorsali del manifatturiero italiano, ha ormai messo la testa fuori dalla crisi strutturale degli ultimi anni, soprattutto grazie alla proiezione sui mercati internazionali. Ma nella crisi restano ancora invischiati interi settori dell'economia italiana, con migliaia di lavoratori coinvolti. Realtà, per esempio, riconducibili al mondo della grande distribuzione organizzata, dell'industria del trasporto e di quella delle costruzioni, tra i principali comparti protagonisti dei 138 tavoli di crisi del ministero dello Sviluppo economico che, con un carico di 210mila addetti coinvolti, cercheranno nel corso del 2019 una soluzione nell'ambito della task force costituita all'interno dello stesso Mise.

I tavoli del recente passato legati all'industria manifatturiera e delle Pmi in qualche modo hanno trovato e stanno trovando una composizione, anche se con il contributo di capitali e iniziative estere, e solo in rari casi con il coinvolgimento di imprenditori italiani. I settori ora in sofferenza sono invece accumulati dal fatto di essere legati, per motivi diversi, alle politiche pubbliche.

Le difficoltà di alcuni pezzi della grande distribuzione, per esempio, sono riconducibili a scelte politiche locali che spesso hanno portato a gestire l'espansione commerciale in maniera disarticolata. Il tavolo più preoccupante, e emblematico da questo punto di vista, è quello legato alle catene Superdi e Iperdi, con di-

pendenti e negozi sparsi in tutta Italia; a questa realtà si affiancano le difficoltà di Coop Tirreno e di Auchan in alcuni territori. «L'antesignana di questa situazione è stata, per certi versi, Mercatone Uno - spiegano dall'Unità di crisi del Mise -. La crisi di queste realtà di solito investe i territori in maniera diffusa, riguarda spesso anche società piccole e poco conosciute, ma con una dimensione occupazionale preoccupante su scala nazionale. Sono tavoli difficili da gestire, perché questi lavoratori non hanno orari pieni, hanno reddito basso e professionalità limitate». È un settore che a causa della frammentazione territoriale delle autorizzazioni commerciali vive situazioni a volte contraddittorie, «come nel caso delle licenze all'ingresso di nuove realtà, che aggrediscono mercati dove sono già insediati altri competitor», dicono dal Mise.

Altro settore in crisi da anni è quello delle costruzioni. I dati dei sindacati dei lavoratori, di Ance e dei produttori di calcestruzzo denunciano da anni il dimezzamento di una filiera che dà lavoro a migliaia di addetti. Le recenti difficoltà di alcune grosse realtà, come Astaldi, Condotte, Tecnis, Cmc sono in un certo senso il punto di approdo della perdurante stagnazione del mercato italiano. «Se si guardano i bilanci è evidente come i problemi siano stati trascinati fino a oggi», conferma la task force dei tavoli di crisi: ora che contenziosi vari e crediti non sono stati onorati e le banche hanno stretto i cordoni, il tappo è saltato.

Il terzo settore «malato» è quello dei trasporti, con difficoltà recenti come quella di Bombardier a Vado Ligure (dove si produce anche il Frecciarossa), che si affiancano ad altre situazioni, come per esempio il collasso dell'industria italiana degli autobus, o la fase di incertezza della ex Firema con la gestione indiana, fino ad arrivare alla crisi della Iveco di Bolzano (trasporto militare).

Prospettive più «incoraggianti», invece, per alcuni tavoli che vedono protagonisti multinazionali in fuga

IL CONTAGIO



GDO

Allarme per il futuro dei dipendenti dei supermercati

Crisi diffusa

Il settore della grande distribuzione è tra i principali protagonisti dei tavoli di crisi gestiti dall'unità di crisi del ministero dello Sviluppo economico. Tra le realtà in difficoltà la task force elenca la catena dei supermercati Superdi e Iperdi, ma anche alcuni negozi di Auchan (in particolare nel Sud Italia) e la Coop Tirreno. A destare preoccupazione è la difficoltà nel gestire queste situazioni, che differiscono dai «classici» tavoli legati al manifatturiero. Le crisi della Gdo sono spesso multiterritoriali e quindi iperframmentate; riguardano inoltre lavoratori che spesso non hanno un orario di lavoro pieno, con un reddito basso e professionalità limitata, quindi con prospettive di ricollocazione e riqualificazione limitate



EDILIZIA

Settore dimezzato, la mobilitazione dei sindacati

Anche i «big» soffrono

Il settore italiano delle costruzioni è in crisi da oltre un decennio, come confermano i dati raccolti dall'Ance, dai produttori di calcestruzzo e dai rappresentanti dei lavoratori, che proprio oggi annunciano una mobilitazione del settore. «Dall'inizio della crisi - denuncia il sindacato - la crisi nel settore delle costruzioni ha comportato la perdita di 600mila posti di lavoro, la scomparsa di 120 mila aziende (il 90% delle quali artigiane e di piccole dimensioni) e il collasso di grandi imprese e cooperative, con il conseguente blocco di importanti opere infrastrutturali». In tempi più recenti anche realtà leader come Astaldi, Condotte, Tecnis o Cmc hanno evidenziato difficoltà, quasi a certificare il punto di approdo finale di un lungo logoramento



TRASPORTI

Commesse ridotte per treni, autobus e mezzi militari

Presidi a rischio

Altro comparto in difficoltà, in questo caso manifatturiero, è quello legato alla produzione di tecnologie e mezzi di trasporto non privati. In questi anni i tavoli di crisi del ministero dello Sviluppo hanno cercato di porre rimedio al collasso dell'industria italiana di produzione di autobus. Ora si stanno affiancando altri segnali di allarme che vanno ben oltre il trasporto su gomma. Un recente tavolo di crisi riguarda il sito italiano del crisi riguarda il sito italiano della Bombardier, di Vado Ligure, tra i fornitori del Frecciarossa. A questa situazione si aggiungono, per esempio, le difficoltà della ex Firema (oggi gestita da una nuova proprietà indiana), della Iveco di Bolzano, dove si producono mezzi militari e della Piaggio aerospace, oggi in amministrazione straordinaria.

dall'Italia, come Embraco, Honeywell, Bekaert: i progetti di ristrutturazione e rilancio in alcuni casi sono già avviati (dalle linee di produzione dello stabilimento dell'ex Embraco di Riva di Chieri dovrebbero uscire nei prossimi mesi i primi mini-robot pulitori di pannelli solari) in altri è stata individuata una short list di investitori interessati (per Bekaert si è fatto il nome della bielorusa Bmz, seguita a ruota da Pittini, Eusider e gruppo Adler).

Ma in questa gestione la grande assente è stata la spinta propositiva dell'impresa italiana, che in questi anni ha preferito concentrarsi sulle proprie ferite e sul rilancio, spesso operato sui mercati globali. Questi spazi sono stati respinti da nuovi investitori provenienti dai paesi emergenti. Sono cinesi, per esempio, i nuovi proprietari della Honeywell: Baomarc, il soggetto che rilancerà il sito di Atessa, è direttamente riconducibile al colosso mondiale dell'acciaio Baowu, che mette così un piede importante nella catena della componentistica auto nazionale. Si segue la pista cinese anche nella ricerca di un compratore per gli asset della Comital (alluminio), mentre l'ex Lucchini (acciaio) è stata ceduta agli algerini di Cevital, che poi a loro volta l'hanno venduta agli indiani di Jindal.

In altri casi le multinazionali lasciano il paese senza proporre alternative, e anche il Decreto dignità sembra potere fare poco. È il caso della Hag, che ha deciso di spostare la produzione di capsule dal Piemonte alla Germania, o dello stabilimento italiano della Ball packaging, a San Martino sulla Marrucina, in provincia di Chieti, dove si producono lattine per Coca Cola, Red Bull e altri colossi del beverage. Quest'ultima (controlla un altro sito in provincia di Verona) ha deciso di chiudere la produzione in Abruzzo. «Chiude senza nemmeno sfruttare la cassa integrazione - fanno sapere dalla task force del Mise - e chiede un tavolo per discutere quanti soldi dare ai lavoratori, 70, 80, fino a 100mila euro a testa».

Bonus Sud prorogato due anni

Sconto contributi fino a 8.060 euro

AGEVOLAZIONI

Premiati i datori di lavoro che assumono under 35 oppure over 35 disoccupati

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Per il biennio 2019/2020 i datori di lavoro operanti al Sud potranno contare su un miliardo di euro che la legge di stabilità 2019 (articolo 1, comma 247) mette a disposizione per incentivare le assunzioni di lavoratori. In sostanza è la proroga del "bonus Sud" già fruibile nel 2018 per effetto della legge 205/2017.

Si tratta di una disposizione che trova applicazione esclusivamente se la sede di lavoro è ubicata nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in quelle in transizione, come Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore. Qualora la sede del dipendente venga spostata al di fuori delle regioni citate, l'in-

centivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Sono agevolati i nuovi rapporti di lavoro che verranno costituiti mediante la stipula di contratto a tempo indeterminato con persone che non hanno (al momento dell'assunzione) compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni) o con 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ricordiamo che, in base a quanto stabilito dal decreto ministeriale 20 marzo 2013, è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione, quindi, non è riferita alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, ma alla rilevanza dell'attività sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

Nelle regioni sopra indicate i

programmi operativi nazionali e quelli complementari possono prevedere l'elevazione al 100% dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni nei restanti territori del nostro paese. Le previsioni di miglior favore devono essere inserite nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Si tratta, dunque, di una disposizione tesa ad abbattere totalmente la contribuzione datoriale (escluso il premio Inail), nel limite di 8.060 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi.

In altri termini, dunque, l'incentivo strutturale che su base nazionale abbatte del 50% la contribuzione datoriale, diventa un esonero totale nelle regioni meno sviluppate e o in transizione. La maggior agevolazione può essere fatta valere a fronte di assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020. Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Revisioni dei mezzi pesanti possibili anche per i privati

Codice della strada. Cade il limite delle 3,5 tonnellate per la competenza delle officine autorizzate, agevolate le imprese. Resta alla Motorizzazione l'esclusiva su merci pericolose e mezzi frigo

Pagina a cura di
Maurizio Caprino

Più si assottigliavano gli organici della Motorizzazione e più se ne parlava. Con la legge di Bilancio 2019 (la 145/2018, comma 1049), l'affidamento ai privati anche delle revisioni dei mezzi pesanti è diventato realtà. Una novità che riguarda molte imprese. Sia nel ruolo di controllore sia in quello di controllato.

Per gli operatori

Nel ruolo di controllore perché da anni il numero di operatori autorizzati è tanto alto che molti chiedevano di estenderne la competenza ai mezzi pesanti. Il business interessa anche le reti di assistenza di tali mezzi. Ma bisognerà vedere quali saranno i requisiti che le officine già autorizzate a effettuare le revisioni su ciclomotori, motocicli e autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate dovranno avere per poter controllare anche i mezzi pesanti: il comma 1050 prevede entro fine mese un decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture.

Come sempre, il termine non è perentorio e difficilmente sarà rispettato. Il Dm dovrà fissare tra l'altro le tariffe e gli spazi di cui ciascuna officina dovrà disporre, verosimilmente a livelli maggior di quelli per i mezzi leggeri: si tratta di far entrare, stazionare e uscire in sicurezza e senza intralci al traffico veicoli più

La Mctc autorizzata a reclutare 50 tecnici per iniziare a coprire i buchi di organico degli ultimi 15 anni

grandi. Altro punto nevralgico sarà l'adeguamento delle attrezzature.

Si dovrà poi cercare di garantire il più possibile imparzialità e scrupolosità degli operatori, già critiche sotto la competenza della Motorizzazione e determinanti per la sicurezza stradale ancor più che per i mezzi leggeri. Un paletto lo ha posto il comma 1049, che lascia in esclusiva alla Motorizzazione le revisioni sui mezzi destinati al trasporto merci pericolose e di quelle «deperibili in

regime di temperatura controllata» secondo l'accordo internazionale Atp (autocarri frigo).

Per le imprese

Nel ruolo di controllato, le imprese sono molto interessate perché cade l'attuale rigidità. Legata alla scarsità di personale della Motorizzazione, che limita le sedute di revisione e costringe molti a farsi assistere dalle agenzie di pratiche (cui verrà sottratta una cospicua quota del giro

d'affari) per la parte burocratica dell'operazione.

Paradossalmente, la tanto attesa apertura ai privati arriva quando la tendenza all'impovertimento della Motorizzazione inizia ad arrestarsi: la stessa legge 145/2019, al comma 372, autorizza 50 assunzioni di tecnici. Che comunque richiederanno lunghe procedure e sono poche per uffici il cui personale si è dimezzato negli ultimi 15 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ALTRE MISURE

Bollo dimezzato per le «ultraventennali»

Tra le altre misure contenute nella legge di Bilancio 2019 che riguardano la circolazione stradale, ci sono anche la riduzione al 50% del bollo auto per i veicoli ultraventennali (comma 1048) e gli aiuti economici per la formazione di autisti di mezzi pesanti (commi 291-295).

Sul bollo auto, si torna ad agevolare autoveicoli e motoveicoli di età compresa tra 20 e 30 anni e interesse storico e collezionistico. Ma in modo diverso: invece della tassa forfettaria in vigore fino al 2015, ora c'è una meno vantaggiosa riduzione del 50 per cento.

Possono fruirne solo gli esemplari con attestato di storicità rilasciato dagli enti abilitati dall'articolo 60 del Codice della strada (Asi, Fmi e registri Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e Storico Lancia) e annotato sulla carta di circolazione. Non è ancora chiaro se e come questa norma nazionale «conviva» con quelle delle Regioni che avevano mantenuto agevolazioni per i veicoli ultraventennali anche dopo l'abolizione della tassa forfettaria precedente e non erano state colpite da giudizi di illegittimità costituzionale da parte della Consulta. Per come è scritta la

norma, sembrano agevolati anche i veicoli adibiti a uso professionale, contrariamente al passato. Quanto agli autisti, per contrastare la mancanza di manodopera che sta colpendo il settore, agli assunti a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto conto terzi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 spetta il rimborso del 50% delle spese documentate per conseguire patente e abilitazioni professionali, se hanno meno di 35 anni. Le imprese devono essere iscritte al Ren e all'Albo nazionale autotrasportatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratto. Le 40 ore settimanali standard possono essere rimodulate nell'arco di sei mesi fino a 48 ma devono essere corrisposti permessi aggiuntivi - Lo stesso vale per le fasi di calo dell'attività

Orario dei dipendenti flessibile per gestire i picchi di lavoro

Pagina a cura di
Alessandro Rota Porta

Per far fronte ai picchi di lavoro gli studi professionali possono utilizzare l'arma della flessibilità nell'orario di lavoro dei dipendenti. Un'ipotesi ricorrente nella vita di studio: dalla stagione delle dichiarazioni dei redditi per i commercialisti, ad un importante due diligence affidata a uno studio legale.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali fissa la durata normale dell'orario in 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 26 giorni.

Ma lo stesso Ccnl, all'articolo 75, prevede anche un sistema più elastico. Come funziona? Si tratta di uno strumento molto snello che consente di calcolare le 40 ore di orario normale settimanale, riferito però alla durata media delle prestazioni rese nel corso di 6 mesi.

I permessi aggiuntivi

La flessibilità - nel caso di superamento dell'orario normale - comporta una maturazione "maggiorata" dei permessi, oltre ai riposi compensativi che dovranno essere riconosciuti ai lavoratori, in misura pari alle ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali.

Nel dettaglio, i permessi verranno incrementati:

- nell'ipotesi di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, si realizza un "bonus" pari a 30 minuti per ciascuna settimana di

sfioramento dell'orario normale;

- se l'orario eccede le 44 ore settimanali (nel limite massimo di 48) il monte ore di permessi retribuiti è aumentato di un'ora per ciascuna settimana di superamento dell'orario contrattuale.

Dal punto di vista retributivo, ai lavoratori coinvolti in questa flessibilità è corrisposta la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione

TETTI PIÙ BASSI

Straordinario fino a 200 ore

Il lavoro straordinario negli studi non può superare le 200 ore annue (contro le 250 della norma). Con maggiorazioni differenziate a seconda di quando lo straordinario è svolto (ore diurne feriali, festive, notturne feriali o notturne festive). Mentre il lavoro supplementare, ossia la prestazione svolta oltre l'orario part time concordato nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno, può essere richiesto solo previo consenso del lavoratore e va compensato con una maggiorazione oraria del 40 per cento. L'eventuale rifiuto del dipendente non costituisce motivo di provvedimento disciplinare o di licenziamento.

dell'orario settimanale contrattuale.

In caso di mancato godimento dei permessi aggiuntivi per flessibilità, le stesse ore dovranno essere pagate con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e saranno liquidate entro il sesto mese successivo al termine del programma di flessibilità.

I passaggi

Il datore di lavoro che si avvale dell'impianto "modulare" dell'orario deve darne comunicazione ai lavoratori destinatari, definendo il limite di orario settimanale (da 41 a 48 ore settimanali). In questo regime il lavoro straordinario scatta dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità, per ciascuna settimana.

Fermo restando che il calcolo della media dell'orario settimanale può prendere a base un periodo massimo di 6 mesi, la flessibilità dell'orario può essere via via rinnovata. Inoltre, sebbene il Ccnl non lo preveda espressamente, il datore potrebbe anche ricorrere all'articolazione flessibile dell'orario per gestire una fase di calo dell'attività lavorativa, per poi compensare le ore di riduzione con successivi periodi di lavoro che superino la durata normale settimanale di 40 ore, sostanzialmente gestendo, in modo inverso, lo stesso meccanismo.

Infine un cenno al part time: il contratto non impone limiti minimi circa l'orario di lavoro (come avviene, invece, in altri settori) lasciando alle parti la libertà di definirlo.

GLI STRUMENTI

1 ORARIO FLESSIBILE

Si tratta di uno strumento che consente di calcolare l'orario normale settimanale di lavoro con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi: ai lavoratori coinvolti nel regime di flessibilità è corrisposta la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale

2 LAVORO STRAORDINARIO

Il limite massimo per il ricorso al lavoro straordinario è fissato in 200 ore, inferiore a quello di 250 ore previsto dalla normativa e applicabile in assenza di regolamentazione collettiva. Le maggiorazioni variano dal 15% al 50% a seconda dell'eccedenza rispetto all'orario normale

3 PART TIME

Il Ccnl stabilisce che la durata e la modalità della prestazione lavorativa a tempo parziale sia concordata dal datore di lavoro e dal dipendente. In particolare, le parti devono indicare nel contratto, redatto per iscritto, la durata e la collocazione temporale della prestazione

4 SMART WORKING

L'accordo deve individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro: in ogni caso vanno rispettati i limiti di legge e contrattuali di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale

INTERVISTA

Stefan Pan. Per il vicepresidente di Confindustria è un errore depotenziare il bonus sugli investimenti al Sud

«La manovra taglia ossigeno alle imprese motore della ripresa»

Marzio Bartoloni

«Non possiamo togliere l'ossigeno al Sud proprio quando si cominciava a respirare». Stefan Pan, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione, usa questa metafora per avvertire il Governo dell'errore che sta commettendo con la manovra che «non vede cosa sta funzionando al Sud, come il credito d'imposta per gli investimenti che rischia di essere depotenziato, spingendo invece su un approccio assistenzialista che non crea crescita e lavoro».

Partiamo dal Check up Mezzogiorno. Cosa racconta?

È un'ottima radiografia che va oltre le apparenze. È vero che l'indice sintetico che l'indagine calcola ogni anno cresce ancora, ma purtroppo cresce sempre più lentamente, e soprattutto grazie alla spinta delle imprese manifatturiere, che sono il motore che compensa il rallentamento negli altri settori. Gli investimenti dell'industria nel triennio sono raddoppiati ogni anno: passando dal +3% del 2016 a oltre il 7% del 2017 fino al 14,9% stimato per il 2018. Questo significa che misure come il credito d'imposta sugli investimenti al Sud e quelle per sostenere l'export funzionano bene lì dove ci sono aziende strutturate

Ora la manovra toglie 150 milioni al credito d'imposta al Sud.

È incredibile che si depotenzi uno strumento che ha funzionato bene e che sta generando 6 miliardi di investimenti. Non è cosa da poco. Ora rischiamo di avere una stretta di liquidità frenando uno strumento che è doppiamente vincente perché premia chi investe e lo premia in modo automatico senza burocrazia come abbiamo sempre chiesto.

E poi c'è il taglio da 1,65 miliardi ai fondi coesione. Con che impatto?

C'è un sicuro impatto negativo sugli investimenti pubblici, che già sono al minimo storico al Sud e che in questo modo con certezza scenderanno ancora. Inoltre, facendo così rischiamo di non potere utilizzare risorse europee e di fermarci in un anno importante in cui crescono gli importi da certificare con il meccanismo della rendicontazione, in cui dobbiamo dimostrare all'Europa di essere capaci di saper spendere e di spendere bene. Andare a toccare



Bisogna lavorare sul cuneo fiscale e su misure shock per fare entrare i giovani nelle imprese

Stefan Pan

VICEPRESIDENTE CONFINDUSTRIA

questo meccanismo adesso è un gioco d'azzardo, nato dall'esigenza tra l'altro di trovare coperture per misure che non creano crescita e lavoro.

Si riferisce al reddito di cittadinanza e a quota 100?

Da quello che si capisce finora il reddito di cittadinanza non è un ponte verso il lavoro e i giovani. E quota 100 non è automatico che crei nuovi posti di lavoro. Quello che serve invece è dare forza alle imprese perché è il luogo dove si crea lavoro. Le imprese si aprono quando ci sono incentivi: per questo bisogna lavorare sul cuneo fiscale. Servono misure shock per fare entrare giovani nelle imprese che sono le prime che non vogliono farseli scappare. Per questo abbiamo apprezzato la proroga del bonus occupazione, e per questo è stato un bene che il Governo abbia avuto l'approvazione di Bruxelles sui saldi di bilancio: abbiamo evitato il ricovero, ma ora non possiamo dare le medicine sbagliate.

Quali sono quelle giuste al Sud?

Bisogna accompagnare le imprese e farle crescere. Servono innanzitutto fondi per le infrastrutture per conectarle al mondo e ai mercati qui, come mostra il Check Up, c'è un grave ritardo. Ma anche strumenti per farle diventare più grandi, consolidando distretti e sinergie per farle esportare. Il potenziale c'è ma se rimani piccolo ti fermi. Se invece cresci e hai le spalle più grandi allora funzioni bene anche al Sud.

Ristretto il credito R&S con aliquota al 50%

REDDITO D'IMPRESA

Il bonus più elevato solo per i costi di dipendenti, atenei o imprese innovative

La gestione si complica: le medie di raffronto sul 2012-2014 diventano 4

**Emanuele Reich
Franco Vernassa**

Sempre un cantiere aperto per il credito d'imposta alle attività di ricerca e sviluppo: con i commi 70 e 71 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2019, che attende il via libera definitivo della Camera, la relativa disciplina è oggetto di modifiche per la seconda volta nell'anno, in parte in modo peggiorativo e in parte con finalità di facilitare i controlli. Diverse le decorrenze: alcune dal periodo d'imposta 2019 (soggetti solari), altre, di natura più procedimentale, già dal 2018.

In primo luogo, si prevede con decorrenza dal 2019 la riduzione del limite annuale da 20 milioni di euro a 10 milioni di euro. Pertanto, il tetto più elevato di 20 milioni di euro risulta applicabile solo per il 2017 e il 2018, in quanto fino al 2016 il tetto era di 5 milioni di euro.

La duplice aliquota

Con medesima decorrenza 2019 si registra, poi, un ritorno parziale al passato in quanto si reintroduce una duplice aliquota di incentivazione, proporzionalmente riferibile alle tipologie di spese sostenute. Infatti, la vigente aliquota del 50% è mantenuta solo per le spese riferite a personale dipendente titolare di un rapporto

di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché per quelle derivanti da contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, all'articolo 25 del Dl 179/2012, ovvero di Pmi innovative, all'articolo 4 del Dl 3/2015, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Al di fuori di queste fattispecie, l'aliquota dell'agevolazione è ridotta al 25 per cento.

La differenziazione ripristinata non è peraltro la stessa vigente fino al 2016, perché, ad esempio, si prevede espressamente che sono agevolate al 25% le spese riferite al personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal



DA RELAZIONARE
Obbligatoria una relazione tecnica per spiegare l'attività svolta e i relativi oneri

lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, che fino al 2016 rientravano tra le spese agevolate al 50% ove tale personale fosse stato altamente qualificato.

Con questa modifica diventano addirittura quattro le medie di raffronto 2012-2014:

- quella basata sull'originario testo normativo, per il 2015 e 2016;
- quella, per il 2017, fondata sulle novità della legge 232/2016;
- quella per il 2018 con le modifiche introdotte dal Dl 87/2018;
- quella derivante dalla legge di bilancio 2019, valevole per il 2019 e 2020.

Prototipi o impianti pilota

Con innovazione migliorativa rispetto a precedenti interpretazioni ufficiali, si prevede ora che l'agevolazione, con aliquota del 25%, spetta anche per i materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Sul punto, si prevede che tale estensione non si applichi nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ora indicati tra le spese ammissibili comporti una riduzione e dell'eccezione agevolabile, cosa che si può verificare qualora l'inclusione per omogeneità di tali costi nella media di raffronto 2012-2014 vada a determinare una riduzione del beneficio. Tale precisazione consente inoltre di non dovere ricalcolare la media riguardo alla novità introdotta, ove il contribuente decida di non avvalersene.

Ricerca per imprese Ue

Infine, con norma interpretativa si stabilisce che il comma 1-bis dell'articolo 3 del Dl 145/2013, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti in Ue, Se ovvero in Stati compresi nell'elenco previsto dal Dm 4 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

LE NOVITÀ SUL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

1 SPESE DEL PERSONALE (DIPENDENTI E AUTONOMI)

Le spese per il personale vengono suddivise in due categorie:

- personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lettera a)
- personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lettera a-bis)

Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)

2 SUDDIVISIONE SPESE VERSO FORNITORI

Le spese verso Università e imprese non infragruppo vengono suddivise in due categorie:

- nella prima (lettera c) sono inseriti i contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati e quelli stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e con imprese rientranti nella definizione di Pmi innovative;
- nella seconda (lettera c-bis) i contratti con le restanti tipologie di imprese.

Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)

3 MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI

Viene introdotta la facoltà di comprendere le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (lettera e)

Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)

4 RIDUZIONE IMPORTO MASSIMO ANNUALE

- Riduzione del limite massimo annuale da 20 milioni a 10 milioni di euro, mentre viene mantenuto il limite minimo di 30 mila euro
- Nel tempo, il tetto è stato di 5 milioni per il 2015 e 2016, 20 milioni per il 2017 e 2018 e diventa così di 10 milioni dal 2019

Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)

5 DUPLICE ALIQUOTA DI INCENTIVAZIONE

Viene reintrodotta una duplice aliquota seconda della tipologia di spesa sostenuta:

- al 50% sulle spese del personale di un rapporto di lavoro subordinato con contratti stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, con imprese residenti nella definizione di start-up innovative (lettera c);
- al 25% per le altre tipologie di spese autonome (lettera a-bis), quote di spesa di acquisizione o utilizzazione attrezzature di laboratorio (lettera b) con imprese diverse da quelle indicate alla lettera c (lettera c-bis), competenze industriali (lettera d) e materiali, forniture analoghi anche per prototipi (lettera e)

Decorrenza dal 2019 (esercizio solare)

6 RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile solo all'avvenuto adempimento degli obblighi che sono estesi alle imprese con bilancio

Decorrenza dal 2018 (esercizio solare)

7 RELAZIONE TECNICA

- Le imprese beneficiarie del credito devono redigere e conservare una relazione tecnica, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo di progetto o ai sotto progetti in corso di sviluppo svolte internamente a deve essere predisposta a cura del redattore delle attività di ricerca e sviluppo o del singolo progetto o sotto progetto e controfirmata dal rappresentante legale. Se l'attività è commissionata a soggetto deve essere redatta e rilasciata all'imprenditore commissionario che esegue le attività

Decorrenza dal 2018 (esercizio solare)

Bonus del 50% per la demolizione con ricostruzione in un'area diversa

L'INTERPELLO

Bonus ammesso anche se il «diverso sedime» non consente Dia o Scia

Luca De Stefani

Sono detraibili le spese sostenute per la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria, anche se la sagoma è diversa e il nuovo fabbricato viene spostato «di lieve entità rispetto al sedime originario». La conferma è arrivata dalle Entrate ieri, con la risposta n. 131. Sempre ieri, con la risposta n. 135, poi, è stato chiarito che i sistemi fototermici sono classificabili tra quelli fotovoltaici e agevolati al 50% e non al 65%.

Demolizione e ricostruzione

Dal 21 agosto 2013, tutte le detrazio-

ni sulla casa (quelle Irpef del 50% sul recupero del patrimonio edilizio, comprese quelle antisismiche Irpef o Ires del 50-70-75-80-85%, e quelle Irpef o Ires del 50-65-70-75% sul risparmio energetico "qualificato") possono essere usufruite anche nel caso di demolizione di un fabbricato, seguita dalla sua ricostruzione, con stessa volumetria, ma con sagoma diversa rispetto a quella preesistente.

In questi casi è necessario che dal titolo amministrativo che autorizza i lavori «risulti che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione» (risoluzione 34/E del 27 aprile 2018).

Questa condizione è stata confermata anche dalla risposta delle Entrate del 27 dicembre 2018, n. 131, la quale però non ha risposto in maniera chiara all'interpellante che chiedeva espressamente se fosse

possibile far inserire la suddetta precisazione in un "permesso di costruire". È questo, infatti, l'unico «titolo edilizio» che il Comune riesce a rilasciare, perché la ricostruzione è in oggetto avviene in un «sedime diverso», nonostante i lavori siano effettivamente inquadrabili tra le ristrutturazioni perché la ricostruzione avviene «su terreni dove la nuova edificazione non è consentita» e dove non è possibile «utilizzare una D.I.A./S.c.i.a.», cioè il «titolo edilizio normalmente utilizzato per le ristrutturazioni».

La risposta delle Entrate, poi, non aggiunge nulla a quanto già detto genericamente nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014, con la quale è stato consentito «anche lo spostamento» del nuovo fabbricato «di lieve entità rispetto al sedime originario». L'agenzia non chiarisce che debba intendersi per «lieve entità».

IN SINTESI

1. Fabbricato modificato

Le detrazioni del 50%-65%-75% spettano ai fabbricati demoliti e ricostruiti, anche se un poco spostati rispetto al «sedime» originario. Questo, anche se il titolo edilizio è quello per le nuove costruzioni, cioè il permesso di costruire e non Dia o Scia (risposta 131/2018)

2. Recupero di energia

I sistemi fototermici sono finalizzati principalmente alla produzione e al «recupero di energia elettrica», quindi inquadrabili tra gli impianti fotovoltaici e possono beneficiare solo della detrazione Irpef del 50% (risposta 135/2018)

Sistemi fototermici

I sistemi fototermici recuperano «l'energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico», al fine di riscaldare l'acqua attraverso «delle resistenze poste all'interno di boiler e/o accumulatori», e secondo l'agenzia delle Entrate sono finalizzati principalmente alla produzione e al «recupero di energia elettrica». Essendo inquadrabili tra gli impianti fotovoltaici, pertanto, non possono fruire della detrazione Irpef o Ires del 65% (con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro) prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296/2006, ma possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir. Il chiarimento è arrivato dalle Entrate con la risposta del 27 dicembre 2018, n. 135.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi digitali. Dal 1° gennaio 2019 parte la fatturazione elettronica tra soggetti privati: operatori e clienti al lavoro con Qr code, pagamenti via smartphone e carte di credito speciali

Addio alla scheda carburante Così si apre un nuovo mercato

Pagina a cura di
Giuseppe Latour

La fine della scheda carburante, in programma per il primo gennaio 2019, si sta portando dietro la nascita di un nuovo mercato di servizi digitali. Dal Qr code alle applicazioni per smartphone, passando per mobile payment e carte petrolifere: tutti i principali operatori del settore dei rifornimenti, per accompagnare il passaggio epocale che ci aspetta tra qualche giorno, hanno già potenziato la loro offerta ai clienti.

Per capire cosa accadrà dal 1° gennaio 2019, è però importante distinguere in maniera netta la tracciabilità dei pagamenti dall'obbligo di fatturazione elettronica. Dal 1° luglio, infatti, per detrarre l'Iva e per dedurre il costo sugli acquisti di carburanti per autotrazione, è già necessario che il pagamento avvenga sempre con mezzi tracciabili. Serve invece la fattura elettronica solo se questa è esplicitamente prevista per la tipologia di operazione effettuata. La scheda carburante è ancora compilabile fino alla fine del 2018. Quindi, al momento, chi utilizza la scheda carburante deve, comunque, sempre pagare con mezzi tracciabili. Da gennaio, invece, la scheda carburante andrà definitivamente in pensione e bisognerà sempre passare dalle fatture elettroniche.

Fatta questa premessa, si capisce che le partite Iva dovranno tutte attrezzarsi per gestire le fatture elettroniche relative ai propri acquisti di carburante. E, per evitare che questa operazione diventi un incubo, le società che gestiscono distributori hanno già pensato a una batteria di servizi da mettere a disposizione dei loro clienti.

Come prima opzione c'è il Qr code, un biglietto da visita digitale che può essere stampato o memorizzato sullo smartphone, attivato su richiesta della partita Iva dall'agenzia delle Entrate: consente di acquisire tutti i dati in pochi secondi, al momento del pagamento. La legge però - va detto - non impone alle pompe di benzina di avere un lettore. Ci sono, allora, diverse alternative.

Ci sono le carte petrolifere, disponibili sia in versione classica che prepagata: consentono di acquistare il carburante e, a valle dell'operazione, di avere in automatico la fatturazione elettronica. Abbinando così i due elementi della tracciabilità del pagamento e dell'emissione di un documento in formato Xml.

Non è, però, il solo strumento a disposizione. Un fronte molto rilevante, con grande potenziale di sviluppo, è quello delle app per smartphone. Con questi strumenti (si veda il pezzo a lato) il conto del rifornimento sarà saldato via mobile, tramite una modalità di pagamento elettronico agganciata all'applicazione. I dati necessari per gestire la fatturazione saranno inseriti nell'app al momento della registrazione e poi verranno utilizzati in automatico ad ogni rifornimento. Si evita così la pratica, ad alto rischio errori, di fornire ogni volta i propri dati al benzinaiolo.

Non finisce qui. Alcuni operatori stanno anche lavorando alla possibilità di collegare sistemi di mobile payment di soggetti terzi all'emissione della fatturazione elettronica. È un altro meccanismo in grado di espandere l'offerta di servizi digitali nel settore dei carburanti. Anche in questo caso, dopo il pagamento, l'emissione del documento elettronico sarà immediata.

LA TELEMATICA

La fattura elettronica non è un documento in Pdf ma è in formato Xml. È trasmessa telematicamente allo Sdi, il sistema di interscambio istituito dalla amministrazione finanziaria



ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

Revisioni dei mezzi pesanti possibili anche per i privati

Codice della strada. Cade il limite delle 3,5 tonnellate per la competenza delle officine autorizzate, agevolate le imprese. Resta alla Motorizzazione l'esclusiva su merci pericolose e mezzi frigo

Pagina a cura di
Maurizio Caprino

Più si assottigliavano gli organici della Motorizzazione e più se ne parlava. Con la legge di Bilancio 2019 (la 145/2018, comma 1049), l'affidamento ai privati anche delle revisioni dei mezzi pesanti è diventato realtà. Una novità che riguarda molte imprese. Sia nel ruolo di controllore sia in quello di controllato.

Per gli operatori

Nel ruolo di controllore perché da anni il numero di operatori autorizzati è tanto alto che molti chiedevano di estenderne la competenza ai mezzi pesanti. Il business interessa anche le reti di assistenza di tali mezzi. Ma bisognerà vedere quali saranno i requisiti che le officine già autorizzate a effettuare le revisioni su ciclomotori, motocicli e autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate dovranno avere per poter controllare anche i mezzi pesanti: il comma 1050 prevede entro fine mese un decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture.

Come sempre, il termine non è perentorio e difficilmente sarà rispettato. Il Dm dovrà fissare tra l'altro le tariffe e gli spazi di cui ciascuna officina dovrà disporre, verosimilmente a livelli maggior di quelli per i mezzi leggeri: si tratta di far entrare, stazionare e uscire in sicurezza e senza intralci al traffico veicoli più

La Mctc autorizzata a reclutare 50 tecnici per iniziare a coprire i buchi di organico degli ultimi 15 anni

grandi. Altro punto nevralgico sarà l'adeguamento delle attrezzature.

Si dovrà poi cercare di garantire il più possibile imparzialità e scrupolosità degli operatori, già critiche sotto la competenza della Motorizzazione e determinanti per la sicurezza stradale ancor più che per i mezzi leggeri. Un paletto lo ha posto il comma 1049, che lascia in esclusiva alla Motorizzazione le revisioni sui mezzi destinati al trasporto merci pericolose e di quelle «deperibili in

regime di temperatura controllata» secondo l'accordo internazionale Atp (autocarri frigo).

Per le imprese

Nel ruolo di controllato, le imprese sono molto interessate perché cade l'attuale rigidità. Legata alla scarsità di personale della Motorizzazione, che limita le sedute di revisione e costringe molti a farsi assistere dalle agenzie di pratiche (cui verrà sottratta una cospicua quota del giro

d'affari) per la parte burocratica dell'operazione.

Paradossalmente, la tanto attesa apertura ai privati arriva quando la tendenza all'impovertimento della Motorizzazione inizia ad arrestarsi: la stessa legge 145/2019, al comma 372, autorizza 50 assunzioni di tecnici. Che comunque richiederanno lunghe procedure e sono poche per uffici il cui personale si è dimezzato negli ultimi 15 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ALTRE MISURE

Bollo dimezzato per le «ultraventennali»

Tra le altre misure contenute nella legge di Bilancio 2019 che riguardano la circolazione stradale, ci sono anche la riduzione al 50% del bollo auto per i veicoli ultraventennali (comma 1048) e gli aiuti economici per la formazione di autisti di mezzi pesanti (commi 291-295).

Sul bollo auto, si torna ad agevolare autoveicoli e motoveicoli di età compresa tra 20 e 30 anni e interesse storico e collezionistico. Ma in modo diverso: invece della tassa forfettaria in vigore fino al 2015, ora c'è una meno vantaggiosa riduzione del 50 per cento.

Possono fruirne solo gli esemplari con attestato di storicità rilasciato dagli enti abilitati dall'articolo 60 del Codice della strada (Asi, Fmi e registri Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e Storico Lancia) e annotato sulla carta di circolazione. Non è ancora chiaro se e come questa norma nazionale «conviva» con quelle delle Regioni che avevano mantenuto agevolazioni per i veicoli ultraventennali anche dopo l'abolizione della tassa forfettaria precedente e non erano state colpite da giudizi di illegittimità costituzionale da parte della Consulta. Per come è scritta la

norma, sembrano agevolati anche i veicoli adibiti a uso professionale, contrariamente al passato. Quanto agli autisti, per contrastare la mancanza di manodopera che sta colpendo il settore, agli assunti a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto conto terzi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 spetta il rimborso del 50% delle spese documentate per conseguire patente e abilitazioni professionali, se hanno meno di 35 anni. Le imprese devono essere iscritte al Ren e all'Albo nazionale autotrasportatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il glossario

Dai pagamenti alle fatture: cosa cambia alla stazione di servizio

Tra tre giorni, il 1° gennaio, ci sarà il debutto della fattura elettronica per il rifornimento di carburante. Un cambio di abitudini che porterà con sé anche un aggiornamento del "dizionario" del viaggiatore in partita Iva. Ecco di seguito un breve glossario del nuovo "pieno digitale".

Distributori

Le società che gestiscono i distributori stanno mettendo in campo diverse soluzioni per consentire alle partite Iva di gestire le e-fatture in tempi rapidi. La prima, creata dalle Entrate in «Fatture e corrispettivi», è il Qr code, il biglietto da visita digitale che può essere stampato o memorizzato sullo smartphone. C'è, poi, l'ipotesi delle carte petrolifere, disponibili anche in versione prepagata. Ancora, c'è la strada delle app per smartphone. Si tratta di strumenti che consentiranno di saldare il conto del rifornimento direttamente "via mobile". Infine, ci sono i sistemi di mobile payment collegati alla e-fattura.

Estero

Considerando che dal 2019 l'obbligo di ricevere o di emettere la fattura elettronica riguarderà le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, saranno ricompresi tra questi anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, ma sa-

ranno esclusi dall'obbligo i soggetti identificati, cioè i soggetti non residenti che acquisiscono una posizione Iva in Italia direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale appositamente individuato e nominato.

Saranno esclusi, quindi, i soggetti non residenti o non stabiliti oltre che quelli identificati in Italia. In ogni caso, la fattura elettronica potrà essere inviata anche ai soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

Impianti stradali

Per gli impianti stradali di distribuzione, in altre parole le normali pompe di benzina, è stato previsto un calendario diverso rispetto alle altre cessioni di carburante. In tutti questi casi, l'utilizzo della fattura elettronica sarà obbligatorio solo tra pochi giorni, a partire dal 1° gennaio 2019. Si segue, in questo modo, il regime previsto per tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (anche verso i privati-consumatori).

Obblighi

La fattura elettronica, strutturata secondo gli standard del formato

Xml e inviata allo Sdi, in realtà è già obbligatoria, a partire dal 1° luglio scorso, per una serie di transazioni: nello specifico, i vincoli sono già scattati per tutte le cessioni di carburanti per motori per «uso autorizzazione».

Si tratta di casi come gli acquisti nella filiera dei carburanti fra imprese petrolifere, grossisti, intermediari o di acquisti di carburanti effettuati dai soggetti Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, in esecuzione dei contratti di netting stipulati con le imprese petrolifere. Fanno eccezione le cessioni di carburante effettuate «presso gli impianti stradali di distribuzione».

Pdf e Xml

Tecnicamente la fattura elettronica non è un semplice file in pdf inviato via e-mail al proprio cliente, ma è un documento informatico, in formato Xml (eXtensible Markup Language), trasmesso telematicamente al Sistema di Interscambio (Sdi) e da questo recapitato al cessionario o al committente, contenente tutte le informazioni richieste dall'articolo 21 del Dpr 633/1972 (o dall'articolo 21 bis per la fattura semplificata, cioè quella di ammontare complessivo non superiore a 100 euro), oltre che le informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento 30 aprile 2018, come quelle necessarie per la

trasmissione della fattura allo Sdi e al destinatario, quelle per la dematerializzazione del processo del ciclo passivo (attraverso l'integrazione del documento con i sistemi gestionali e di pagamento) e quelle ulteriori, eventuali e facoltative per la gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori, in base al tipo di beni/servizi ceduti/prestati e alle loro esigenze informative (punto 1, provvedimento 30 aprile 2018 e relativo allegato A).

Ricezione

Il cessionario o il committente possono utilizzare due canali per ricevere dallo Sdi le fatture elettroniche: codice destinatario o posta elettronica certificata. Dovranno però comunicare al proprio fornitore di beni o prestatore e di servizi il proprio indirizzo telematico, vale a dire la propria Pec o il codice destinatario (proprio o di un intermediario tecnico delegato alla ricezione).

Nel primo caso si tratta di un canale telematico (cioè un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello web service: un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo ftp) proprio o di una software house, che deve essere preventivamente accreditamento allo Sdi, previa assegnazione allo stesso da parte del Sdi di un codice all'numerico di 7 ca-

atteri denominato, per l'appunto, codice destinatario.

Nel secondo caso si può allegare il file della e-fattura a una Pec (posta elettronica certificata), dove l'indirizzo per il primo invio è sdio@pec.fatturapa.it; dopo il primo invio, lo Sdi risponde comunicando al tra mittente l'indirizzo Pec che dovrà utilizzare per i successivi invii; il singolo file Xml (o archivio compresso) da trasmettere deve essere allegato a un messaggio di posta elettronica. Quest'ultimo può contenere anche diversi file allegati, ma non può superare la dimensione di 30 Mb. Il singolo file di una fattura elettronica, invece, non può superare la dimensione di 5 Mb.

Sanzioni

Cosa succede, invece, nel caso in cui l'e-fattura non venga emessa nonostante sia previsto l'obbligo dalla legge? Le fatture emesse tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano, con modalità diverse da quelle obbligatorie, si intenderanno non emesse e si applicheranno così le sanzioni previste dall'articolo del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 (in generale, dal 90 e al 180% dell'Iva relativa all'imponibile non correttamente documentato).

Il cliente, per non essere colpito dalla sanzione del 100% dell'Iva, con un minimo di 250 euro, dovrà emettere l'autofattura tramite il Si-

stema di interscambio (Sdi).

Scheda carburante

La scheda carburante, alla quale tutte le partite Iva sono abituate ormai da anni, andrà in pensione a fine 2018 e, a partire dal primo gennaio del prossimo anno, sarà sostituita da un meccanismo diverso: si dovrà, infatti, richiedere la fattura elettronica, poi, saldare gli acquisti con mezzi di pagamento che garantiscano la piena tracciabilità (in vigore da luglio 2018). Solo in questo modo sarà possibile dedurre i costi dei rifornimenti di carburante e detrarre l'Iva.

Tracciabilità

Per capire cosa accadrà dal 1° gennaio 2019 è importante distinguere la tracciabilità dei pagamenti dall'obbligo di fatturazione elettronica. Dal 1° luglio 2018, infatti, per detrarre l'Iva e per dedurre il costo sugli acquisti di carburanti per autorazione, è necessario che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili. È necessaria anche la fattura elettronica solo se questa è prevista per la tipologia di operazione effettuata (si veda la voce Obblighi). La scheda carburante è ancora compilabile fino alla fine del 2018.

Hanno collaborato **Luca De Stefanis** e **Stefano Sirocchi**



E-FATTURA 24
Sul portale E-fattura24 tutte le questioni applicative relative al nuovo adempimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza investimenti pubblici il Sud ora rischia di frenare

Confindustria e Srm. Nel 2018 quelli delle imprese segnano un +14,9% ma ci vorranno ancora quattro anni per tornare ai livelli del 2007 - Rallentano occupazione e credito

L'Italia rallenta, il Sud frena. Questo il rischio che corre l'economia meridionale che negli ultimi anni ha messo a segno buone performance con il traino delle imprese e dei loro investimenti: quelli dell'industria (il settore più vitale per valore aggiunto), nel 2018 chiudono addirittura con una crescita a due cifre: +14,9% dopo il +7,7% del 2017. Ma il ritmo di crescita del Sud dai primi segnali di affanno è così secondo l'indice sintetico elaborato da Confindustria e Srm, il centro studi di Inresa Sanpaolo - che mette insieme Pil, imprese, occupati e export e investimenti - ci vorranno ancora 4 anni per tornare ai livelli del 2007. Con il Pil meridionale che dopo una crescita stimata dello 0,9% per il 2018, il prossimo anno potrebbe scendere sotto quell'asticella.

Amare è soprattutto la benzina degli investimenti pubblici che si sono praticamente dimezzati: si è passati da un massimo di 21,6 miliardi di

10,6 MILIARDI Gli investimenti pubblici nel Mezzogiorno nel 2017, si sono praticamente dimezzati rispetto al 2009 quando hanno toccato i 21,6 miliardi

curo nel 2009 ad un minimo di 10,6 nel 2017. In pratica si sono persi per strada 60 miliardi per opere pubbliche cruciali per collegare il Sud al resto del Paese e al mondo e aiutare le esportazioni meridionali che continuano a correre con 37 miliardi nei priminove mesi del 2018 (+7%, più del doppio del Paese dove l'export cresce del 3,1%). Nonostante tutto a fine 2018 - avverte lo studio curato da Confindustria e Srm - la fiducia e le attese delle imprese restano abbastanza positive. Ma se continuano ad aumentare il numero delle aziende - oltre 1,7 milioni (+7 mila unità) - pesano i risultati meno lusinghieri delle micro imprese, che sono la stragrande maggioranza al Sud, e che vedono il fatturato calare (-0,3% nel 2017). Gli altri segnali negativi arrivano dal rallentamento dell'occupazione nel terzo trimestre 2018 (-0,6%) in un'area del Paese dove resta il record di disoccupazione femminile (al 19,3%) e giovanile (al 43,3%).

L'incertezza è confermata anche dalle difficoltà sul credito: se calano le sofferenze (in un anno di circa 15 miliardi), frenano in maniera sensibile anche gli impieghi (-4,5%).

Per Natale Mazzuca, Presidente del Comitato per la Coesione territoriale di Confindustria «la strada per non disperdere i segnali positivi che, sia pure più deboli, ancora si registrano al Sud passa da l'impresa, senza scorciatoie assistenziali. Gli investimenti pubblici devono ripartire e si devono affiancare a quelli privati, per cogliere tre risultati decisivi: rilanciare la competitività e la sostenibilità dei territori, creare lavoro e rilanciare una filiera, quella dell'edilizia, che più di altre ha subito colpi della crisi, e che gioca da sempre un ruolo fondamentale nel Mezzogiorno. Riaprire i cantieri e sostenere gli investimenti privati: la sfida della crescita al Sud si gioca qui».


—Mar.B.

Resta il record di disoccupazione femminile al 19,3% e di quella giovanile al 43,3%

Check-up Mezzogiorno

SUD ANCORA LONTANO DAI LIVELLI PRE-CRISI

Indice sintetico delle principali variabili economiche nel Mezzogiorno tra il 2007 e il 2018



IMPRESSE IN CRESCITA

Tassi di crescita del numero di imprese (*) 2011-2018, confronto tra Mezzogiorno e Centro-Nord



L'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Variazioni percentuali

Variazione programmata degli investimenti nel 2018	CENTRO-NORD			MEZZOGIORNO		
	INDUSTRIA	SERVIZI	TOTALE	INDUSTRIA	SERVIZI	TOTALE
	7,3	5,1	6,2	14,9	-0,4	6,6

(*) imprese attive; tassi di crescita tendenziali (il trimestre su il trimestre dell'anno precedente)
Fonte: elaborazione Confindustria e Srm su dati Proimprese e Banca d'Italia

Una mini-Ires a ostacoli premia investimenti e nuove assunzioni

Gli effetti dell'intervento. La riduzione di nove punti dell'imposizione si accompagna alla cancellazione dei superammortamenti e dell'Ace e richiede un calcolo complesso per determinare il reddito agevolabile

Giorgio Gavelli

È una riduzione di nove punti percentuali dell'aliquota applicata sul corrispondente reddito imponibile il "premio" che la manovra per il 2019 riconosce ai nuovi investimenti e alle nuove assunzioni che presentano i requisiti (stringenti) richiesti dal legislatore. Il meccanismo (una doppia aliquota che, in un certo senso, richiama la dual income tax) comporterà a regime (dal 2022) un costo per l'Erario di oltre 2,30 miliardi di euro, ma la sua entrata in vigore si accompagna all'abbandono dei superammortamenti e dell'Ace, misure che, diversamente, determinavano una completa detassazione del reddito agevolato.

Nonostante le norme siano conosciute come «mini Ires», in realtà la riduzione di aliquota si applica a tutti i soggetti che producono reddito d'impresa non con modalità forfettaria, comprese, quindi, le società di persone e le imprese individuali, con l'obbligo, per chi fosse in contabilità semplificata, di istituire un (del tutto inedito) prospetto extracontabile che riporti la destinazione dell'utile d'esercizio e i movimenti delle riserve. Leggendo il testo (decisamente lungo e complesso) della norma, la sensazione è che si siano volute perseguire, contemporaneamente, troppe finalità con un'unica misura, determinando un calcolo assai tortuoso e selettivo che difficilmente verrà compreso dai destinatari, riducendo (per ciò stesso) lo stimolo ad assumere i comportamenti agevolati.

Vediamo, comunque, il possibile identikit del soggetto che può beneficiare, dal 2019 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018) di una quota di imponibile (al limite anche il 100%) tassata ad aliquota Ires del 15% o con aliquota Irpef ridotta di nove punti percentuali (la misura, infatti, non ha alcun effetto ai fini Irpef). Occorre sostanzialmente disporre di:

- un reddito imponibile non integralmente azzerato dalle perdite di esercizi precedenti;
 - un utile di esercizio del periodo d'imposta precedente (inizialmente dal 2018), non integralmente distribuito ma, almeno in parte, accantonato a riserve disponibili (stesso concetto già presente nell'Ace);
 - un incremento degli investimenti netti rispetto al periodo d'imposta 2018, laddove per investimenti si intende (con l'esclusione "secca" di immobili e veicoli a uso promiscuo) la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Tale incremento è conteggiato sotto forma di ammortamento (deducibile) dei beni nuovi agevolati;
 - come possibile elemento aggiuntivo al precedente, un incremento del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) e destinato a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, rispetto al periodo d'imposta 2018, a condizione che il numero complessivo medio dei dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali sia superiore a quello degli assunti al 30 settembre 2018.
- Poiché è evidente che molto spesso sarà difficile disporre di tutti



IL PESO DEL TAGLIO

A regime, solo a partire dal 2022, l'agevolazione introdotta rappresenterà un costo per l'Erario di 2,3 miliardi

i requisiti contemporaneamente nello stesso periodo d'imposta, la norma prevede un elaborato sistema di riporti a nuovo degli importi potenzialmente agevolabili ma non sfruttati per incapienza di una delle altre grandezze. In particolare sono monitorate nel tempo le eccedenze:

- degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti e del costo del personale rispetto all'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato;
- degli utili accantonati a riserva rispetto all'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale;
- dell'importo corrispondente al-

la somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale rispetto agli utili accantonati a riserva.

Particolari regole sono dettate per i soggetti in regime di consolidato fiscale (il beneficio si sfrutta in capo alla consolidante) e in trasparenza (dove, invece, viene ripartito alle partecipate in proporzione agli utili). Per una norma tanto complessa, sarà indispensabile un apporto interpretativo importante da parte delle Entrate, con esempi applicativi che facciano comprendere come operare in presenza di alcune particolarità (per esempio super e iperammortamenti, società di comodo o eccedenze Ace 2018 da smaltire).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ESEMPIO DI SCONTO

Ipotizzando un soggetto IRES, la formula dell'agevolazione è essenzialmente la seguente

$$IRES = (N1 * 24\%) + (N2 * 15\%)$$

dove:

- N1** = reddito imponibile non agevolato
- N2** = reddito imponibile agevolato

N2 corrisponde alla quota di utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti della somma

$$(A+B)$$

dove:



Costituito dagli ammortamenti dei beni strumentali materiali, esclusi immobili e veicoli a uso promiscuo, acquisiti/completati/riattivati/ammodernati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 nel rispetto del limite S.

S è dato dalla differenza tra:

- costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli non agevolati, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio e
- costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelli non agevolati, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte.



Costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci dell'articolo 2425, comma 1, lettera B), numeri 9) e 14), del Codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, a condizione che vi sia anche un incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018. Nel rispetto (anche per i dipendenti non agevolati) di contratti collettivi e norme di sicurezza. Rileva il personale destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e l'incremento è nettizzato dei decrementi presso società del gruppo.

INAIL

Taglio alle tariffe per 410 milioni

La misura probabilmente più significativa, contenuta nella legge di Bilancio per il 2019, per iniziare ad aggredire il cuneo fiscale e contributivo che grava, come un macigno, sulle imprese è l'aggiornamento delle tariffe Inail.

La revisione delle tariffe da versare per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021 è basata sugli andamenti infortunistici 2013-2015 (con un aggiornamento di vent'anni, dunque, rispetto alle precedenti) e prevede un abbattimento dei tassi medi per le imprese del 32,72%.

La riduzione parte da 410 milioni nel 2019 per poi salire a

525 milioni nel 2020, fino ad arrivare a 600 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Considerando il taglio varato in via provvisoria dal 2014 e sempre prorogato di anno in anno, pari a circa 1,2 miliardi, a regime il minor peso delle tariffe per l'assicurazione obbligatoria diventa ora di oltre 1,7 miliardi.

Per le 3,2 milioni di imprese tenute a pagare le tariffe (occupano 23 milioni di lavoratori) il termine di versamento è differito, in prima applicazione, al 16 maggio, con possibile unificazione delle rate, per chi vorrà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Tecnologie. Ridimensionato il credito d'imposta su ricerca e sviluppo

GLI INCENTIVI

Impresa 4.0 guarda di più alle Pmi, bonus ricerca dimezzato

Alt al superammortamento, l'iper su tre aliquote, credito formazione prorogato

Marzio Bartoloni

Il piano industria 4.0 - ribattezzato ormai impresa 4.0 - resta in pista. Ma cambiavolto favorendo con bonus più pesanti gli investimenti delle Pmi e perdendo anche un po' della sua potenza di fuoco. Non viene infatti più prorogato il superammortamento, lo sconto fiscale dedicato all'acquisto delle macchine tradizionali che nei programmi del Governo dovrebbe essere sostituito dai nuovi benefici della mini Ires (dal 24% al 15%) sugli utili reinvestiti. Viene invece ridimensionato il credito d'imposta per la ricerca. Rifiata infine la nuova Sabatini e il piano per il made in Italy.

Cambiano gli incentivi 4.0

La prima novità è l'addio al superammortamento, agevolazione che in pratica si conclude quest'anno. Viene prorogato di un anno l'iperammortamento, ma come detto il rinnovo degli incentivi fiscali passa per un riordino del meccanismo di calcolo, che prevede aliquote "variabili", cioè applicate sulle parti eccedenti a ogni scaglione di investimento. Sono previste in tutto tre "aliquote", cioè la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento. E questa modifica punta ad agevolare gli investimenti di taglia più piccola e quindi normalmente appannaggio delle Pmi. Non ci sarà più un unico valore, pari fino al 31 dicembre 2018 al 150% per l'iperammortamento; per gli investimenti effettuati nel 2019, la maggiorazione dell'iperammortamento sarà invece pari al 170% solo per un volume di investimenti inferiore a 2,5 milioni. Poi il valore scenderà: 100% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e poi 50% oltre 10 milioni e fino a 20 milioni. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti i 20 milioni. Sono infine stati resi agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloud computing*, ai beni immateriali.

Formazione 4.0

Le novità sul piano Impresa 4.0 si estendono anche al capitolo delle competenze. Anche il credito d'imposta per la formazione 4.0 viene prorogato di un anno, ma anche in questo caso gli importi dello sconto sono modulati in base alla dimensione delle imprese, favorendo le più piccole. Resta il limite massimo di spesa di 300mila euro, con il credito d'imposta che viene attribuito nella misura del 50% per le spese sostenute dalle piccole imprese. Mentre il bonus scende al 40% per le medie. Alle grandi imprese viene

invece riservato uno sconto del 30% ma entro un tetto di spesa annuo di 200mila euro. Per le imprese impegnate nella trasformazione digitale la manovra riserva anche un *new entry* con la possibilità di sfruttare dei voucher per ricorrere a manager per la digitalizzazione. Viene infatti attribuito un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0. Anche in questo caso i criteri di riparto del contributo a fondo perduto sono stati ridefiniti in senso più favorevole alle micro e piccole aziende. Il contributo è riconosciuto per ogni periodo di imposta in misura pari al 50% dei costi sostenuti entro il limite massimo di 40mila euro. Un contributo che scende per le medie imprese al 30% per una soglia di spesa massima di 25mila euro. Nel caso però di reti di impresa il contributo sale a 80mila euro con uno sconto pari al 50 per cento.

Depotenziato bonus ricerca

Viene invece ridimensionato il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo: come per l'iperammortamento, si abbassano i limiti per agevolare di più le Pmi. Il "bonus" massimo annuale per beneficiario scende da 20 a 10 milioni. E anche l'entità si riduce: resterà un credito al 50% solo per la parte relativa ad alcune tipologie di spesa (come personale e contratti con università), ma per la parte restante scenderà al 25%. La manovra prevede comunque anche l'istituzione di due Fondi per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, con una dotazione di 15 milioni all'anno dal 2019 al 2021. La manovra definirà poi per 75 milioni nel 2019 e 25 milioni nel 2020 il «Fondo per favorire lo sviluppo per capitale immateriale, la produttività e la competitività» istituito dalla legge di bilancio 2018 per finanziare progetti di ricerca e iniziative di trasferimento tecnologico soprattutto nelle aree di industria 4.0.

Nuova Sabatini e made in Italy

La manovra prevede anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini - la misura che assicura finanziamenti agevolati alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi quelli di "Industria 4.0" - con 48 milioni nel 2019, 96 milioni dal 2020 al 2022 e 48 per il 2023. Infine per il sostegno all'internazionalizzazione si stanziavano 90 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.

E-fattura, la firma digitale tra privati è facoltativa ma certifica l'origine

Rosario Farina
Benedetto Santacroce

La firma digitale nelle e-fatture è una delle differenze principali tra la fattura elettronica tra privati (che diventa obbligatoria da domani 1° gennaio) e quella nei confronti della Pa (che è necessaria già da tempo). Infatti, mentre nei confronti della Pa è obbligatoria la firma digitale dell'emittente (attraverso le tipologie di firma previste CadES e XadES), nei rapporti tra privati la stessa è facoltativa.

Quindi nei rapporti tra privati, solo nel caso in cui la fattura venga firmata, lo Sdi effettua la verifica di autenticità del certificato di firma e la verifica di integrità al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma.

I controlli mirano ad esempio a verificare se il certificato di firma

elettronica è scaduto o revocato, se la *Certification authority* non è affidabile, se manca o non è coerente il riferimento temporale. Se l'esito è negativo la fattura viene scartata e quindi si considera non emessa. Nel caso di assenza di firma digitale tali controlli non vengono attivati e conseguentemente la fattura viene considerata emessa indipendentemente dalla verifica di autenticità del documento.

Riteniamo tale aspetto di particolare importanza in quanto le fatture possono essere veicolate tramite Sdi anche da parte di un soggetto diverso dall'effettivo cedente/prestatore avvalendosi di un intermediario (*provider, software house* o commercialista).

Per utilizzare il servizio è sufficiente o sottoscrivere un accordo di servizio che regola il flusso telematico fra il soggetto trasmittente e lo Sdi, e l'amministrazione finanziaria non controlla l'esistenza della delega o di un accordo tra cedente/prestatore ed intermedia-

rio, il quale può trasmettere fatture di qualsiasi soggetto passivo Iva indicato nella sezione del tracciato Xml come emittente del documento fiscale.

Conseguentemente non esiste alcun controllo dell'amministrazione finanziaria con il quale si verifica l'autenticità della fattura ossia il collegamento tra i dati fiscali dell'intermediario che ha concluso l'accordo di trasmissione con il Sdi e l'emittente dichiarato nelle fatture trasmesse e conseguentemente il destinatario delle stesse non può controllare con certezza il soggetto di provenienza del documento fiscale.

Fra l'altro segnaliamo che la fattura elettronica può essere il veicolo anche per comunicare informazioni assai sensibili come le coordinate bancarie del beneficiario (Iban) che possono essere recepite quindi nell'anagrafica del cessionario indipendentemente da un attestato di autenticità della provenienza della documento fiscale.

Va poi precisato che soltanto il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile, ossia si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

A queste importanti considerazioni pratiche sull'esigenza della firma elettronica anche sulle fatture tra privati si aggiunge l'esigenza di una coerenza normativa rispetto alla normativa Iva esistente.

Infatti l'articolo 21 del Dpr Iva precisa al comma 3 che il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, che possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposi-

zione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi Edi di trasmissione elettronica dei dati.

Escludendo i processi Edi, non applicabili alla piattaforma Sdi, l'alternativa alla firma digitale è rappresentata dall'istituzione di un sistema di controllo di gestione. La verificabilità di questo percorso deve essere garantita per tutto il ciclo di vita della fattura: ciò significa che si dovrà sottoporre a conservazione digitale non solo il documento fattura ma tutte le altre informazioni che concorrono a garantirne i requisiti di autenticità e integrità (ordine, Ddt, accettazione prestazione, avvisi di pagamento, e altri). Si tratta di un sistema articolato che oggi trova pochi esempi concreti di realizzazione. Un altro motivo in più, oltre la garanzia di avere fatture indubbiamente riconducibili alla propria azienda, per adottare processi di firma anche nei rapporti tra privati.

Se non c'è la «sigla» vanno conservati in modalità elettronica anche gli altri documenti a supporto